

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

578^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

VENERDÌ 13 LUGLIO 1962

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

INDICE

COMMISSIONI PERMANENTI:	
Costituzione	<i>Pag.</i> 26963
CONGEDI 26927	
DISEGNI DI LEGGE:	
Annuncio di presentazione	26927
Presentazione di relazione	26927
« Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti » (2013-Urgenza) (Seguito della discussione e approvazione con modificazioni):	
BANFI	26935 e <i>passim</i>
BATTAGLIA	26957, 26962
BERTINELLI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>	26927 e <i>passim</i>
CREPELLANI	26952
D'ALBORA	26958
DI GRAZIA	26953, 26954
DI PRISCO	26955
FIORE	<i>Pag.</i> 26929 e <i>passim</i>
GAVA	26930, 26952
GELMINI	26943, 26945
GRAVA	26960
LOMBARDI	26947
MACAGGI	26954, 26955
MOLTISANTI	26961
PEZZINI, <i>relatore</i>	26928 e <i>passim</i>
SIMONUCCI	26932 e <i>passim</i>
TERRACINI	26958
TESSITORI	26955
VARALDO	26945
ZUCCA	26942
GRUPPI PARLAMENTARI:	
Variazioni nella composizione	26927
INTERROGAZIONI:	
Annuncio	26964
SULL'ORDINE DEI LAVORI:	
PRESIDENTE	26963
GELMINI	26963

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10).

Si dia lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 10 luglio.

GENCO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il senatore Pignatelli per giorni 2.

Non essendovi osservazioni, questo congedo si intende concesso.

Annunzio di variazioni nella composizione di Gruppi parlamentari

PRESIDENTE. Comunico che il senatore Ragno ha presentato le proprie dimissioni dal Gruppo parlamentare del Movimento sociale italiano e del Partito democratico italiano ed è entrato a far parte del Gruppo misto.

Annunzio di presentazione di disegno di legge

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa:

dei senatori Conti, Zelioli Lanzini, Desana:

« Abrogazione della legge 28 maggio 1942, n. 705, concernente l'esercizio e la manutenzione dei diversivi delle acque alte e basse del Rivo Riello e dell'impianto idrovoro dell'Armalunga in provincia di Piacenza » (2096).

Annunzio di presentazione di relazione

PRESIDENTE. Comunico che, a nome della 1^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dello interno), il senatore Schiavone ha presentato la relazione sul disegno di legge: « Modifica al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in merito alla vendita di bevande analcoliche ed alcoliche » (1027), di iniziativa dei deputati Jacometti ed altri, Bonomi ed altri e Spadazzi ed altri.

Questa relazione sarà stampata e distribuita ed il relativo disegno di legge sarà iscritto all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge: « Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti » (2013-Urgenza)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti ».

Ricordo che ieri sera la discussione del disegno di legge fu sospesa, nel corso dell'esame dell'articolo 7 del disegno di legge, al fine di studiare una nuova formulazione di tale articolo.

BERTINELLI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTINELLI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Signor Presidente, onorevoli senatori, ieri sera ci siamo, per usare un termine schermistico, « incocciati » sull'articolo 7, che ha dato luogo ad una vivace discussione.

Devo chiarire, per certo ermetismo delle espressioni contenute nell'articolo 7, che esso è stato predisposto dal Ministero su suggerimento dei tecnici dell'I.N.P.S., i quali, essendo particolarmente competenti, ragionano e si esprimono con rigorismo tecnico non sempre agevolmente accessibile.

Comunque darò adesso delle spiegazioni che penso possano essere esaurienti. Voglio fare due premesse: primo: se l'articolo 7 dispiace agli onorevoli senatori, il Ministro del lavoro non ha nessuna difficoltà a ritirarlo; secondo: il Ministro del lavoro ritiene tuttavia che l'articolo 7 vada mantenuto nel testo proposto perchè è del fermo parere che esso sia di particolare utilità e vantaggio per i lavoratori.

Loro sanno che si verifica abbastanza frequentemente l'ipotesi del datore di lavoro che non abbia versato i contributi e che, conseguentemente, si verifica anche abbastanza frequentemente l'ipotesi del lavoratore che non può acquisire il diritto alla pensione in quanto è mancato il versamento dei contributi da parte del datore di lavoro. Loro sanno inoltre che, trascorsi cinque anni, il versamento dei contributi è prescritto; quindi il datore di lavoro non è più tenuto a versare i contributi, mentre, d'altra parte, per disposizione regolamentare, lo I.N.P.S. rifiuta di ricevere i contributi dovuti e non versati.

In questi casi, al lavoratore rimasto danneggiato dal mancato versamento dei contributi, non resta aperta altra via che l'ordinaria azione giudiziaria per risarcimento del danno nei confronti del datore di lavoro.

L'articolo 7 tiene presente soprattutto la ipotesi che questa azione di danno, teoricamente proponibile, non sia tuttavia in concreto esperibile in quanto il datore di lavoro non sia perseguibile. Ipotesi estrema: il datore di lavoro, piccola ditta individuale, è scomparso; altra ipotesi estrema: il datore di lavoro, piccola o media o grossa ditta, è

fallito. In questi casi l'azione di danno darebbe luogo ad una sentenza di condanna la quale però in pratica non sarebbe eseguibile con risultati concreti.

Si sono allora previste due ipotesi: nella prima ipotesi, il datore di lavoro può evitare l'azione giudiziaria di danno, corrispondendo oggi l'importo di quei contributi (in effetti, versando la riserva) che avrebbe dovuto versare a suo tempo, in modo da porre oggi il lavoratore nella condizione in cui questi avrebbe dovuto o dovrebbe trovarsi se i versamenti fossero stati eseguiti; nella seconda ipotesi, invece, quando manchi ad esempio un anno di versamenti per poter far scattare la pensione ed il datore di lavoro sia irreperibile, o comunque non in grado, dal punto di vista economico-finanziario, di versare quanto da lui dovuto, il lavoratore può sostituirsi al datore di lavoro, (*Interruzione del senatore Fiore*) perchè, in questo caso limite, il lavoratore può avere interesse a far scattare la pensione col modesto versamento di una annualità di contributi; è un sacrificio imminente che però è largamente compensato.

In ogni modo la possibilità che si verifichi questa ipotesi — che è la più gravosa — è largamente attenuata dal fatto che, a seguito dell'emendamento proposto dalla Commissione al testo governativo con l'articolo 6-*quater*, che consente la prosecuzione volontaria a coloro i quali possano far valere in qualsiasi tempo un periodo di almeno 5 anni di contribuzioni effettive, saranno pochissimi i lavoratori che si troveranno nella necessità di doversi sostituire al datore di lavoro. Essendo anzi l'ipotesi di non rilevante importanza ed estensione, il comma relativo potrebbe essere anche eventualmente soppresso.

P E Z Z I N I, *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

P E Z Z I N I, *relatore*. Vorrei aggiungere alcune spiegazioni sulle ragioni che hanno indotto la Commissione a considerare con benevolenza l'introduzione di questo ar-

articolo 7. L'assicurato il quale si trovi nella situazione prevista da detto articolo può, è vero, agire per ottenere il risarcimento del danno; senonchè, non solo l'azione è dispendiosa e può andare per le lunghe, con una tardiva soluzione della vertenza, ma soprattutto essa non dà luogo che alla liquidazione *una tantum* di un indennizzo, che sarà magari l'equivalente delle mancate prestazioni contributive, ma che non ripristina la posizione contributiva che avrebbe dovuto avere l'assicurato ai fini della pensione.

Dando invece all'assicurato la possibilità di ricostituire la propria posizione assicurativa, gli si consente anche di migliorare il proprio trattamento pensionistico. Questa è la ragione della procedura prevista dall'articolo 7. Infatti, non vi sarebbe certo una ragione valida per consentire un superamento della prescrizione, se non si garantisse all'assicurato la possibilità di ricostituirsi un trattamento pensionistico più favorevole, mediante questa integrazione di contribuzioni, rappresentata dalla costituzione della rendita vitalizia, effettuata o dal datore di lavoro, o, in sua vece, dal lavoratore, con possibilità di rivalsa nei confronti del datore di lavoro.

F I O R E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F I O R E . Veramente, dopo l'ampia discussione di ieri — discussione che ha provocato il rinvio dell'esame dell'articolo a questa mattina — debbo dire che la comunicazione fattaci stamani dal Ministro è assai deludente.

In sostanza il Ministro ha detto: dovete approvare l'articolo così come l'abbiamo presentato, altrimenti, se volete, lo depenniamo. Ma che cosa significa questo? Io la prego, signor Ministro, di invitare i funzionari del suo Ministero a dire qualche cosa di più preciso.

La questione relativa all'articolo 7 è cosa vecchia; esiste già una circolare dell'I.N.P.S. Ora io mi rendo conto del motivo per cui l'I.N.P.S. ha suggerito al Ministero di introdurre in questa legge il contenuto della circolare.

Il lavoratore al quale manca un anno per raggiungere il limite per ottenere il diritto alla pensione e che ha lavorato per alcuni anni presso un altro datore di lavoro, il quale non ha mai versato i contributi, se paga egli stesso, perchè il datore di lavoro è sparito, è fallito o comunque non paga, deve poter raggiungere la pensione dell'assicurazione obbligatoria. Si tratta infatti di due cose distinte dal punto di vista giuridico: altra cosa è la rendita vitalizia di cui parliamo qui, che viene a costituirsi per la pensione attraverso i contributi versati per gli anni di mancati versamenti, e altra cosa sono le condizioni dell'assicurazione obbligatoria per avere il diritto alla pensione di vecchiaia.

Ma poi, onorevole Ministro, perchè non togliamo di mezzo tutti quegli impedimenti che sono stati creati nelle ultime leggi? L'articolo 2116 del Codice civile dice: « Le prestazioni indicate nell'articolo 2114 sono dovute al prestatore di lavoro anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali o delle norme corporative ».

Dunque, in linea di massima, la legge italiana dice che il diritto alla prestazione è automatico, salvo le leggi speciali...

G A V A . Salvo l'istituto della prescrizione.

F I O R E . Modifichiamo questo articolo del Codice e, onorevole Gava, modifichiamo anche il termine di prescrizione. Non capisco perchè il termine di prescrizione, in campo pensionistico, debba essere di 5 anni, mentre in altri campi arriva a 10 anni. Dovendo affrontare questo problema, affrontiamolo seriamente.

Ma, come dicevo ieri, onorevole Ministro, è veramente serio che il Parlamento approvi questo articolo? Cosa potete dire al lavoratore che è stato defraudato perchè gli organi dello Stato (e non per colpa loro; non ne faccio una colpa agli Ispettorati del lavoro: sappiamo quale lavoro svolgono i funzionari degli Ispettorati e lo apprezziamo) non hanno la capacità di obbligare il citta-

dino italiano ad osservare le leggi? Come è concepibile che si facciano ricadere i danni di questa inosservanza su un altro cittadino, al quale si dice ora di pagare per conto proprio per riparare al danno che altri gli hanno procurato? È questo che voi dite: se tu vuoi ricostituire questa rendita — che non è la pensione — versa tu i contributi.

Io avevo presentato il mio emendamento sull'automatismo. Vi ho letto ieri sera l'articolo 27 del decreto n. 636, che è chiaro. Per esempio, per i marittimi c'è l'automatismo: valgono gli anni di navigazione. Quando io dimostro che ho lavorato presso quel tale datore di lavoro per un determinato periodo di tempo, evidentemente ho diritto ad avere i contributi.

Perchè vi meravigliate per il fatto che i minimi si gonfiano? Ciò si verifica perchè i datori di lavoro, non solo del Meridione, dove ciò avviene larghissimamente, continuano ad evadere i contributi. Con questo sistema evaderanno sempre più, perchè non hanno nessuna remora, non c'è nulla che li obblighi a rispettare le leggi dello Stato.

Io speravo almeno in un miglioramento di questo articolo, in modo che si desse al lavoratore la possibilità di ricostituire la sua pensione, rivalendosi o nei riguardi del datore di lavoro o dello Stato... (*Interruzione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale*). L'I.N.P.S. e gli Ispettorati del lavoro debbono svolgere un'azione seria di controllo, altrimenti noi ci troveremo sempre di fronte a della gente che ha lavorato per anni e per la quale non sono stati versati i contributi.

G A V A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G A V A . Onorevoli senatori, a me sembra che l'articolo 7 meriti di essere approvato e non sia quel qualche cosa di mostruoso o di iniquo di cui hanno parlato i colleghi dell'opposizione. L'articolo 7 si basa su un presupposto fondamentale, quello dell'avvenuta prescrizione nella riscossione dei contributi dovuti dal datore di lavoro. Sia-

mo d'accordo che si dovrebbe evitare che questa prescrizione si verificasse e che tutti i datori di lavoro dovrebbero essere tempestivamente costretti a versare i contributi; tuttavia non sempre si riesce a fare ciò. D'altra parte, l'istituto della prescrizione è un istituto fondamentale non solo del Codice civile, ma anche di quello penale. Il decorso del tempo estingue non solo l'azione penale, ma il reato stesso. Questo è un principio fondamentale del nostro diritto, di cui dobbiamo tener conto e sulla base del quale bisogna necessariamente costruire, cercando di migliorarla, la posizione del lavoratore.

L'articolo 7, sulla base del ricordato principio fondamentale, che non può essere rivisto occasionalmente in una legge estranea alla regolamentazione dei principi generali dei Codici penale e civile, cerca appunto di migliorare la posizione dei lavoratori, inducendo i datori di lavoro in certi casi a versare la somma necessaria a formare una rendita vitalizia e consentendo al lavoratore, nel caso che il datore di lavoro non possa più farlo o non possa esservi costretto per legge, di versare egli stesso la somma anzidetta.

Ne è esatto che i lavoratori o i datori di lavoro, versando tale somma, costituiscano una rendita vitalizia che non abbia nulla a che fare con una assicurazione obbligatoria.

F I O R E . Io non mi sono spiegato bene o lei era poco attento!

G A V A . È detto chiaramente nell'articolo 7 che la rendita « integra con effetto immediato la pensione già in essere ».

F I O R E . Ma integra la pensione se questa esiste già!

G A V A . E l'articolo prosegue: « in caso contrario i contributi di cui al comma precedente sono valutati a tutti gli effetti ai fini dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti ».

Ora, a me sembra che tutto questo migliori la posizione attuale dei lavoratori, e tutto ciò che è positivo lo dobbiamo acce-

gliere, anche se non è perfetto. Si dice da parte del senatore Fiore: modifichiamo i termini della prescrizione. Questa può essere una proposta, ma il senatore Fiore dovrebbe sapere che i termini della prescrizione non sono fissati capricciosamente. Vi sono dei criteri fondamentali accolti dal nostro Codice civile che non possono essere modificati senza il necessario approfondimento. Può darsi che in avvenire si possano rivedere i termini della brevissima o breve prescrizione; essi non possono però essere riveduti oggi, in questo momento. Sarà eventualmente compito di quella Commissione la cui costituzione è stata proposta dal Ministro, esaminare se e in quali modi possano essere modificati i termini della prescrizione; ma per ora, sulla base dei nostri principi fondamentali, mi sembra che l'articolo 7 meriti di essere senz'altro accolto.

P R E S I D E N T E . Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 7, proposto dai senatori Fiore ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo, del quale do nuovamente lettura:

« I requisiti di contribuzione e di assicurazione stabiliti per il diritto alle prestazioni dell'assicurazione invalidità vecchiaia e superstiti si intendono verificati anche quando i contributi non siano stati effettivamente versati ma risultino dovuti a norma delle vigenti disposizioni ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, non è approvato).

Sull'articolo 7 sono stati presentati in questo momento, corredati dalle firme regolamentari, tre emendamenti da parte del senatore Simonucci. Se ne dia lettura.

G E N C O , Segretario:

« Sopprimere il quinto comma »;

« Sopprimere nel testo del sesto comma le parole: " ovvero il lavoratore allorchè si verifichi l'ipotesi prevista al quarto com-

ma " »; « Aggiungere alla fine dell'articolo i seguenti commi:

" Il lavoratore che abbia fatto richiesta al datore di lavoro inadempiente di provvedere al risarcimento del danno provocato dalla omissione del versamento dei contributi dovuti attraverso la costituzione, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, di una rendita vitalizia reversibile, nella misura e nei modi previsti dai commi precedenti e non abbia ottenuto entro il periodo di 60 giorni l'accoglimento della sua richiesta, può chiedere l'intervento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la tutela dei suoi diritti, sempre che sia in grado di fornire le prove del rapporto di lavoro, della sua durata e dell'entità della retribuzione percepita.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, sulla scorta dei dati forniti dal lavoratore, provvederà, entro e non oltre 30 giorni dalla data della richiesta, ad intimare al datore di lavoro inadempiente il versamento della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno provocato al lavoratore con la omissione del versamento dei contributi dovuti.

Qualora il datore di lavoro non ottemperi entro 60 giorni all'intimazione del versamento della somma necessaria per la costituzione di un'adeguata rendita vitalizia reversibile a favore del lavoratore danneggiato, sarà chiamato a pagare oltre alla somma dovuta una penale pari al 50 per cento di detta somma. L'importo di detta penale andrà ad incrementare il fondo adeguamento pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, o altri fondi speciali a seconda della categoria del lavoratore danneggiato.

Il lavoratore ha facoltà di surroga nel versamento della somma necessaria per la costituzione della rendita vitalizia a suo favore, ferma restando la rivalsa di legge verso il datore di lavoro " ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Simonucci ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

S I M O N U C C I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, prima di entrare nel merito degli emendamenti presentati all'articolo 7, vorrei fare alcune precisazioni che servono a chiarire meglio il problema che ci sta di fronte. Intanto vorrei sbarazzare il terreno da un equivoco: qui si parla impropriamente di contributi che dovrebbero essere pagati dal datore di lavoro, oppure dal lavoratore danneggiato, al quale si darebbe la facoltà di versarli, sostituendosi al suo datore di lavoro. Siamo fuori della realtà; qui infatti non si tratta di contributi prescritti da versare all'I.N.P.S., ma della riserva matematica che può essere pagata all'I.N.P.S., e che viene poi trasformata in contributi, i quali vanno ad aggiungersi agli altri per la determinazione della pensione base da corrispondere al pensionato.

Quindi il datore di lavoro, o in sua vece, il lavoratore, non debbono versare i contributi omessi, ma una cifra che dia una determinata rendita vitalizia reversibile.

Vi è poi una seconda questione che va precisata. Allo stato attuale della nostra legislazione, se per i contributi omessi non è sopravvenuta la prescrizione di cinque anni, l'Istituto della previdenza sociale interviene e fa obbligo al datore di lavoro di versare questi contributi, applicando, talvolta, delle penali per la omessa contribuzione. Se per i contributi omessi è sopravvenuta la prescrizione, allo stato attuale delle cose non c'è che l'articolo 2116 del Codice civile, secondo comma, che dice: « Nei casi in cui secondo tali disposizioni, le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l'imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro ».

Ora, per quanto si riferisce a questa norma, bisogna ancora fare alcune precisazioni. Se la norma viene invocata dal lavoratore che si trova già nella condizione di pensionato, allora il Tribunale emette la sua sentenza sulla base delle prove e condanna il datore di lavoro a versare questa riserva matematica, che deve essere poi trasformata in contributi da aggiungersi agli altri al

fine di far aumentare la quota di pensione del lavoratore. Ma se, ad esempio, il lavoratore si rivolge al Tribunale per la tutela dei suoi diritti, per quanto concerne il mancato versamento dei contributi, quando non ha raggiunto ancora l'età della pensione, il Tribunale risponde che non può prendere nessuna decisione in merito perchè dice: sì, e giusto, tu sei stato danneggiato e hai diritto di essere risarcito del danno, ma questo danno non è emergente oggi; questo danno lo avvertirai quando avrai sessant'anni, cioè quando avrai raggiunto l'età del pensionamento, per cui tu questa azione legale la farai quando sarai andato in pensione; solo allora vi sarà il danno emergente e io Tribunale potrò condannare il datore di lavoro a pagare i danni.

Stando così le cose, può accadere, in ipotesi, che il datore di lavoro, nel momento in cui il lavoratore chiedeva il riconoscimento dei suoi diritti, avesse la possibilità di risarcire il danno, e che invece, quando il lavoratore raggiunge i sessant'anni, il datore di lavoro sia fallito, non abbia più mezzi e quindi, di fronte ad una condanna del Tribunale, si trovi nella pratica impossibilità di provvedere al risarcimento del danno.

Per ovviare a tali inconvenienti, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in data 15 novembre 1961, emanava ai direttori delle sedi dell'I.N.P.S. una circolare con la quale cercava di risolvere questo problema dando la facoltà al datore di lavoro di costituire una rendita vitalizia reversibile a favore del lavoratore danneggiato. E in detta circolare sono indicate le norme, le modalità per compiere questa operazione.

Ora, con il disegno di legge che stiamo discutendo, cosa si è fatto? Si è introdotto praticamente nel provvedimento il contenuto di questa circolare, ma con un'aggiunta. perchè, mentre la circolare dà la facoltà al datore di lavoro di versare questa riserva matematica, non dà al lavoratore la facoltà di sostituirsi al datore di lavoro, il quale non si trovi in condizioni di provvedere, nel pagamento di questa somma equivalente alla riserva matematica, che potrebbe essere per il lavoratore decisiva ai fini del suo trattamento pensionistico.

A che cosa mirano i miei emendamenti? Essi mirano a modificare il testo legislativo nel senso che alla facoltà data al datore di lavoro sia aggiunto anche l'obbligo: cioè, il datore di lavoro potrà volontariamente costituire questa rendita, ma, qualora non lo facesse, io vorrei che fosse data la possibilità al lavoratore di rivolgersi all'I.N.P.S. per la tutela dei propri diritti. In tal caso l'Istituto della previdenza sociale, sulla base delle prove fornite, dovrebbe intimare al datore di lavoro di effettuare entro 60 giorni il versamento di questa riserva matematica per costituire la rendita vitalizia reversibile a favore del lavoratore. Se il datore di lavoro entro 60 giorni dall'intimazione non provvedesse al versamento di questa somma, dovrebbe essere obbligato a pagare non soltanto la stessa somma, ma anche una penale equivalente al 50 per cento della somma dovuta.

C'è poi un comma del mio emendamento aggiuntivo che lascia impregiudicata la possibilità che il lavoratore effettui questo versamento, in quanto dice: « Il lavoratore ha facoltà di surroga nel versamento della somma necessaria per la costituzione della rendita vitalizia a suo favore, ferma restando la rivalsa di legge verso il datore di lavoro ». Pertanto, come dovrebbe essere modificato l'articolo 7 secondo la mia proposta? Secondo la mia proposta, il comma quinto, che recita « Il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita... » dovrebbe essere eliminato; l'ultimo comma dovrebbe prendere il posto di questo comma eliminato, sopprimendo però le parole « ovvero il lavoratore allorchè si verifichi l'ipotesi prevista dal quarto comma ». Quindi l'ultimo comma dell'articolo 7, che dovrebbe diventare il 5°, dovrebbe essere così formulato: « Per la costituzione della rendita, il datore di lavoro deve versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale la riserva matematica calcolata in base alle tariffe che saranno all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ». Dopo questo comma

dovrebbero essere aggiunti i commi che ho proposto: « Il lavoratore che abbia fatto richiesta al datore di lavoro inadempiente di provvedere al risarcimento del danno provocato dalla omissione del versamento dei contributi dovuti attraverso la costituzione, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, di una rendita vitalizia reversibile, nella misura e nei modi previsti dai commi precedenti e non abbia ottenuto entro il periodo di 60 giorni l'accoglimento della sua richiesta, può chiedere l'intervento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la tutela dei suoi diritti, sempre che sia in grado di fornire le prove del rapporto di lavoro, della sua durata e dell'entità della retribuzione percepita.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, sulla scorta dei dati forniti dal lavoratore, provvederà, entro e non oltre 30 giorni dalla data della richiesta, ad intimare al datore di lavoro inadempiente il versamento della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno provocato al lavoratore con la omissione del versamento dei contributi dovuti.

Qualora il datore di lavoro non ottempererà entro 60 giorni all'intimazione del versamento della somma necessaria per la costituzione di un'adeguata rendita vitalizia reversibile a favore del lavoratore danneggiato, sarà chiamato a pagare oltre alla somma dovuta una penale pari al 50 per cento di detta somma. L'importo di detta penale andrà ad incrementare il fondo adeguamento pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, o altri fondi speciali, a seconda della categoria del lavoratore danneggiato ».

Dovrebbe poi essere ancora aggiunto il seguente comma: « Il lavoratore ha facoltà di surroga nel versamento della somma necessaria per la costituzione della rendita vitalizia a suo favore, ferma restando la rivalsa di legge verso il datore di lavoro ».

Con questo emendamento si trasforma quella che era una facoltà in un obbligo. Cioè possiamo fare tre ipotesi: anzitutto l'ipotesi che il datore di lavoro volontariamente costituisca questa rendita, e allora vuol dire che egli si comporta da galantuomo

mo, sia pure in ritardo; seconda ipotesi: è il lavoratore che prende l'iniziativa e scrive al datore di lavoro: non hai versato i contributi, ti invito adesso a farlo entro 60 giorni dalla data della mia lettera; terza ipotesi: il datore di lavoro non accoglie la richiesta del lavoratore, e allora interviene l'I.N.P.S., sollecitato dal lavoratore, e dice: poichè abbiamo le prove che quel tale lavoratore è stato alle tue dipendenze, per una certa durata e con un certo trattamento, tu datore di lavoro, sei obbligato a pagare x lire, che rappresentano la riserva matematica per costituire la rendita vitalizia reversibile a favore di quel lavoratore; in più però, poichè non hai ottemperato all'intimazione del versamento entro 60 giorni, ti obblighiamo a pagare una penale pari al 50 per cento della somma dovuta.

Cosa vuol dire questo? A parte la portata che questo emendamento ha a favore del lavoratore danneggiato dalla omissione del versamento dei contributi previdenziali, io credo che l'approvazione di una norma di questo genere riuscirà a ridurre al minimo le evasioni dei datori di lavoro, perchè, quando il datore di lavoro saprà che è stato codificato in una norma di legge l'obbligo, anche dopo cinque o dieci anni, di versare determinate somme, per risarcire il danno provocato il datore di lavoro stesso ricorrerà sempre meno alla pratica vergognosa della omissione del pagamento dei contributi previdenziali dovuti a favore dei lavoratori subordinati

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sugli emendamenti in esame.

P E Z Z I N I , *relatore*. Evidentemente non posso parlare a nome della Commissione; posso semplicemente fare qualche osservazione, sia pure come relatore, ma a titolo personale.

Fino a questo momento il lavoratore ha la possibilità di esperire l'azione di risarcimento ricorrendo alla Magistratura competente. Con questo emendamento, viceversa, si vorrebbe dare al lavoratore la possibilità di svolgere un'azione di carattere veramente anomalo. Cioè sarebbe lo stesso lavoratore

che chiederebbe al datore di lavoro di risarcire il danno. Non si sa, intanto, chi determinerebbe la misura del risarcimento. Il datore di lavoro che non ottemperasse a tale richiesta riceverebbe una intimazione da parte dell'I.N.P.S. al quale quindi daremmo la facoltà di fare ingiunzioni, sotto comminatoria di sanzioni anche penali. Sono un modesto avvocato e faccio queste osservazioni nella speranza che qualche giurista mi illumini. Mi consenta, senatore Simonucci (non so se lei abbia maggiore competenza di me in materia), di esprimere le mie perplessità di fronte ad una procedura così strana quale è quella dei lei proposta.

Quindi l'I.N.P.S., se il lavoratore non ottenesse risposta positiva dal datore di lavoro, intimerebbe a questi il pagamento delle somme, stabilite non si sa da chi; se il datore di lavoro non pagasse, allora subirebbe quella sanzione anche di carattere penale che è prevista nell'emendamento. Tutto questo mi lascia veramente molto perplesso. Non mi pare davvero che si possa istituire una nuova Magistratura in seno all'Istituto della previdenza sociale. Se del caso, chiedo che il Presidente sottoponga questo emendamento al parere della Commissione di giustizia.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale ad esprimere l'avviso del Governo.

B E R T I N E L L I , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Prima di entrare nel merito dell'emendamento, chiarissimo nella sua formulazione, mi sia consentito di fare due osservazioni preliminari. Prima osservazione: l'ultima parte dell'emendamento, prevedendo la facoltà per il lavoratore di surrogarsi al datore di lavoro inadempiente nel versamento di quella rendita vitalizia di cui si tratta, in sostanza fa la stessa ipotesi da noi prevista nell'articolo 7 e che ieri ed oggi aveva tanto irritato (mi si perdoni) alcuni senatori. Seconda osservazione: tutto l'emendamento riguarda la ipotesi del datore di lavoro solvibile che, a seguito di decreto ingiuntivo dell'I.N.P.S., quale previsto nell'emendamento, o di una

sentenza del giudice ordinario, sia in grado di pagare; non prevede invece l'altra ipotesi, regolata nell'articolo 7, del datore di lavoro non più reperibile o non più solvibile per fallimento o per altra ragione, ipotesi che è quella che veramente ci preoccupa e ci interessa.

Nel merito non mi sembra che l'emendamento possa essere accolto perchè sostituirebbe ed annullerebbe un articolo del Codice civile che regola precisamente l'ipotesi del mancato versamento di contributi da parte del datore di lavoro e legittima il lavoratore ad un'azione di danno. Cioè, alla normale azione giudiziaria di danno nei confronti del datore di lavoro, già prevista dal Codice civile, noi sostituiremmo un decreto ingiuntivo, e al giudice ordinario sostituiremmo l'I.N.P.S., attribuendo all'I.N.P.S. stesso dei compiti che non sono compresi certamente fra quelli istituzionali dell'ente.

Infine vi sono da fare i rilievi, che sono già stati avanzati, sulle penali previste e sulle sanzioni punitive.

Sono pertanto del parere che l'emendamento del senatore Simonucci sia quanto meno superfluo, per essere l'ipotesi già regolata, come io ritengo che sia, da un apposito articolo del Codice civile, nonchè, per la parte non regolata da questo, dall'articolo 7 nel testo attuale.

S I M O N U C C I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S I M O N U C C I . L'emendamento non sostituisce l'articolo 2116 del Codice civile, perchè, quando l'I.N.P.S. agirà contro il datore di lavoro inadempiente, lo farà in base alla legislazione vigente, per violazione appunto dell'articolo 2116 del Codice civile. Siccome il lavoratore presumibilmente si troverà impossibilitato a iniziare un'azione giudiziaria per ragioni economiche, l'I.N.P.S. si farà rappresentante degli interessi del lavoratore a tutela dei suoi diritti e manderà avanti l'azione.

In ogni modo, signor Presidente, ci giunge voce che alcuni colleghi della maggioranza sarebbero disposti ad introdurre nel

testo dell'articolo qualche modifica in accoglimento delle istanze per le quali abbiamo proposto i nostri emendamenti. Chiedo pertanto un rinvio della discussione dei nostri emendamenti, in modo che su di essi si torni a discutere quando avremo avuto modo di formulare un testo concordato attraverso quell'intesa con altri colleghi di cui ho parlato.

P R E S I D E N T E . Onorevoli senatori, il senatore Simonucci si riferisce a due emendamenti presentati all'inizio della seduta dai senatori Banfi, Macaggi, Caleffi ed altri, tendenti a premettere al primo comma dell'articolo 7 le parole « ferme restando le sanzioni penali » e ad inserire al quinto comma, dopo le parole « sostituirsi al datore di lavoro » le altre: « salvo il diritto al risarcimento del danno ».

Senatore Simonucci, non ritiene di dover ritirare i suoi emendamenti, per aderire a quelli del senatore Banfi?

S I M O N U C C I . I nostri emendamenti non sollevano questioni di oneri finanziari o di impegni di bilancio. Si tratta di un problema di classe, diciamolo francamente: da una parte ci sono gli sfruttatori, che hanno omesso di versare i contributi previdenziali dovuti, e dall'altra gli sfruttati. Questi emendamenti chiamano il Senato a pronunciarsi su questo problema: siamo a favore degli sfruttati o degli sfruttatori?...

P E Z Z I N I , *relatore*. Lei sa, senatore Simonucci, di aver detto una cosa che non ha alcun senso. Non è certo con i suoi emendamenti che si può stabilire chi è sfruttatore e chi è sfruttato! I suoi emendamenti non aggiungono assolutamente nulla a favore dei pensionati.

B A N F I . Domando di parlare

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà

B A N F I . Desidero parlare sugli emendamenti del senatore Simonucci, e inoltre anticipo l'illustrazione degli emendamenti da me presentati insieme ad altri colleghi e di cui ha dato già lettura il Presidente.

Per la verità io mi rendo conto delle esigenze che hanno sollecitato il collega Simonucci a presentare i suoi emendamenti, però non comprendo gli emendamenti medesimi proprio sul piano tecnico-giuridico.

Se vogliamo stabilire che l'Istituto della previdenza sociale possa essere incaricato, a titolo di patronato, di svolgere le azioni legali nell'interesse dei lavoratori, questa è una cosa accettabile, ma è da tener presente che già esistono i patronati; l'I.N.C.A. è anche aiutato dallo Stato per svolgere proprio queste funzioni. Ma poi con l'emendamento aggiuntivo si vuole che, qualora il datore di lavoro non ottemperi entro 60 giorni all'intimazione di versamento (l'intimazione evidentemente non è costringitiva, perchè consiste in una lettera raccomandata; non può essere niente di diverso, a meno che non si tratti di un decreto ingiuntivo, ed allora il problema è differente) venga chiamato a pagare una penale pari al 50 per cento dei contributi non corrisposti.

Ora, se siamo in tema di risarcimento del danno, il danno dovrà essere dimostrato, e la penale potrà essere anche il doppio di quella prevista sempre che si voglia dare al termine « penale » un significato del tutto improprio. Io comprendo, ripeto, lo spirito di questo emendamento, e appunto perciò noi abbiamo chiesto che al quinto comma dell'articolo 7 vengano aggiunte le parole « salvo il diritto del risarcimento del danno ». Deve infatti essere ben chiaro che, quando il lavoratore si sostituisce al datore di lavoro, non cessa minimamente di avere diritto al risarcimento del danno subito. Inoltre, dal momento che nell'articolo si parla di prescrizione, occorre chiarire bene, anche se ciò può apparire superfluo, che il lavoratore, quando paga, non paga per sanare una prescrizione che, in quanto tale, è insanabile; di qui la necessità delle modifiche che ho proposto.

Così pure, riteniamo opportuno che all'inizio dell'articolo vengano introdotte le parole: « Ferme restando le sanzioni penali », affinchè non vi sia il dubbio che si tratti di una oblazione e di un modo di estinguere un'azione penale. Il pagamento che il datore di lavoro è chiamato a fare, non annulla mi-

nimamente il reato che egli ha commesso, per cui le sanzioni penali debbono restar ferme. Anche questo potrebbe sembrare superfluo, ma tuttavia, per maggiore chiarezza, ritengo che la modifica debba essere introdotta nel testo dell'articolo.

I nostri emendamenti sono nello stesso spirito degli emendamenti del collega Fiore. Non ci sono impostazioni di classe. Per questo motivo, noi non voteremo gli emendamenti del senatore Fiore, ma quelli da noi presentati.

PRESIDENTE. Senatore Simonucci, mantiene i suoi emendamenti?

SIMONUCCI. Li ritiriamo e voteremo a favore di quelli dei senatori Banfi ed altri.

FIORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIORE. Preciso che noi ritiriamo i nostri emendamenti e voteremo quelli del collega Banfi, ma non perchè essi contengano un miglioramento sostanziale. In certi casi ci si può contentare di un miglioramento di forma. Lo stesso senatore Banfi del resto ha detto che si tratta quasi di un pleonasmo, perchè è implicito che il diritto rimaneva sempre. Quindi li approviamo così, senza entusiasmo.

BANFI. Signor Presidente, come giustamente infine osservava il collega Gava, bisogna dire: « Ferme restando le disposizioni penali », perchè altrimenti si potrebbe intendere che si tratti delle condanne già avvenute e non di quelle a venire.

PEZZINI, relatore. La Commissione è d'accordo.

BERTINELLI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti il primo emendamento dei senatori Banfi

ed altri, tendente a premettere al primo comma dell'articolo 7 le parole: « Ferme restando le disposizioni penali ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il secondo emendamento dei senatori Banfi ed altri tendente ad inserire al quinto comma, dopo le parole « sostituirsi al datore di lavoro », le altre: « salvo il diritto al risarcimento del danno ». Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 7 che, con gli emendamenti testè approvati, risulta così formulato:

Art. 7

Ferme restando le disposizioni penali, il datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione ai sensi dell'articolo 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, numero 1827, può chiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale di costituire, nei casi previsti dal successivo quarto comma, una rendita vitalizia reversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi.

La corrispondente riserva matematica è devoluta, per le rispettive quote di pertinenza, all'assicurazione obbligatoria e al Fondo di adeguamento, dando luogo all'attribuzione a favore dell'interessato di contributi base corrispondenti, per valore e numero, a quelli considerati ai fini del calcolo della rendita.

La rendita integra con effetto immediato la pensione già in essere; in caso contrario i contributi di cui al comma precedente sono valutati a tutti gli effetti ai fini dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Il datore di lavoro è ammesso ad esercitare la facoltà concessagli dal presente arti-

colo su esibizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale di documenti di data certa, dai quali possano evincersi la effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonché la misura della retribuzione corrisposta al lavoratore interessato.

Il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma del presente articolo, può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno, a condizione che fornisca all'Istituto nazionale della previdenza sociale le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione indicate nel comma precedente.

Per la costituzione della rendita il datore di lavoro, ovvero il lavoratore allorchè si verifichi l'ipotesi prevista al quarto comma, deve versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale la riserva matematica calcolata in base alle tariffe che saranno all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 7-bis. Se ne dia lettura.

G E N C O , Segretario:

Art. 7-bis.

A coloro che sono in atto titolari di rendita a carico dell'assicurazione facoltativa, liquidata con le norme anteriori alla entrata in vigore della legge 4 aprile 1952, n. 218, è concessa, a decorrere dal 1° luglio 1962, la facoltà di optare fra il trattamento in atto goduto e quello derivante dall'applicazione nei loro riguardi del metodo di liquidazione previsto dai primi tre commi dell'articolo 29 della citata legge 4 aprile 1952, n. 218.

L'articolo 29 indicato al comma precedente si applica anche agli iscritti nel soppresso ruolo delle assicurazioni popolari di rendite vitalizie, nonché alle pensioni a carico dei

ruolo stesso vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

P R E S I D E N T E . I senatori Di Prisco, Barbareschi, Palumbo, Banfi e Negri hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere il comma seguente:

« L'importo mensile delle rendite di cui ai commi precedenti non può essere inferiore al minimo di lire 10.000 ».

B A N F I . Non insistiamo, perchè la questione riguarda la riforma generale.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'articolo 7-bis. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7-ter.

G E N C O , *Segretario*:

Art. 7-ter.

Ai cittadini italiani, le cui posizioni assicurative sono state trasferite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale all'Istituto nazionale di assicurazione sociale libico in forza dell'articolo 12 dell'Accordo italo-libico del 2 ottobre 1956, ratificato con legge 17 agosto 1957, n. 843, e che hanno acquisito il diritto a pensione a carico dell'assicurazione libica, o che matureranno tale diritto entro il 31 dicembre 1965, sarà corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, a totale carico dello Stato, un'integrazione della pensione stessa fino al raggiungimento dei trattamenti minimi previsti dalla presente legge.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

I senatori Fiore e Boccassi hanno presentato un articolo 7-quater. Se ne dia lettura.

G E N C O , *Segretario*:

Art. 7-quater.

« I benefici di cui alla presente legge verranno altresì applicati nei riguardi dei singoli iscritti al Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti da esattorie e ricevitorie delle Imposte dirette di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377 ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Fiore ha facoltà di illustrare questo emendamento.

F I O R E . L'emendamento mi sembra abbastanza chiaro per se stesso.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

P E Z Z I N I , *relatore*. Veramente lo emendamento non mi sembra così chiaro come afferma il senatore Fiore. Nella sostanza, io consento che c'è una situazione che va riveduta e corretta; però non mi sembra che l'emendamento del senatore Fiore sia il mezzo idoneo per correggerla.

Si tratta di questo: c'è il Fondo speciale per questi esattoriali, regolato da una legge del 2 aprile 1958, n. 377, che è fatta male e dà luogo veramente ad una anomalia. Infatti, dopo che noi avremo approvato questi miglioramenti delle pensioni, questi esattoriali si vedranno caricati del maggior onere contributivo, ma non riceveranno alcun beneficio. Quindi esiste senz'altro una situazione ingiusta da sanare. Ma come farlo? Modificando la legge istitutiva del Fondo speciale gestito dall'I.N.P.S.? Io ho sott'occhio la copia di una lettera che l'Istituto ha indirizzato al Ministero proprio in questi giorni per segnalare questa situazione e per invitare il Governo a studiare il modo di risolvere il problema. Ritengo che il Ministro potrebbe assumere senz'altro l'impegno di studiare la situazione e trovare una soluzione.

B E R T I N E L L I , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Sono del parere

che, anche in occasione di una disposizione generale sulle pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti, si debba essere estremamente prudenti nell'inserirvi le disposizioni relative ai fondi speciali. Si tratta, nel caso, di posizioni particolari delle quali, oltre a tutto, gli interessati sono estremamente gelosi. Quindi, in linea di principio, cerchiamo di non inserire le posizioni particolari dei fondi speciali in una legge di carattere generale. Tale considerazione appare tanto più valida nel caso specifico in quanto qui si tratta di un fondo caratteristicamente speciale, regolato da una legge particolare.

Nel merito è esatto quanto lamenta il senatore Fiore, e quanto è stato confermato ed illustrato con maggiore ampiezza dal relatore: esiste una situazione, a proposito dei pensionati esattoriali, che va assolutamente riveduta. Il Ministero del lavoro si impegna, con provvedimenti di rettifica e di adeguamento della legge speciale, a rivedere ed a migliorare tale situazione.

P R E S I D E N T E . Senatore Fiore, insiste nel suo emendamento?

F I O R E . Lo ritiro.

P R E S I D E N T E . Passiamo allora agli articoli successivi. Se ne dia lettura.

G E N C O , *Segretario:*

Art. 8.

Le disposizioni degli articoli 1 e 2, commi primo e secondo, della presente legge non si applicano agli assicurati e ai pensionati delle Gestioni speciali di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047 e alla legge 4 luglio 1959, n. 463.

(È approvato).

Art. 8-bis.

A partire dal 1° luglio 1962, la misura del contributo stabilito a favore dell'Opera nazionale pensionati d'Italia dall'articolo 12,

terzo comma, della legge 20 febbraio 1958, n. 55, è elevata allo 0,30 per cento dei contributi riscossi in ciascun anno dal Fondo per l'adeguamento delle pensioni, al netto della quota pertinente all'assistenza di malattia ai pensionati.

Per l'anno 1962, è concesso all'Opera nazionale pensionati d'Italia, a carico del Fondo adeguamento pensioni, un contributo straordinario di lire 500 milioni per la istituzione di nuove case di riposo.

Il pagamento di tale contributo straordinario sarà effettuato in quattro rate trimestrali a partire dal mese di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Art. 8-ter.

Sono apportate le seguenti modificazioni agli articoli 6, 7 e 9 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, già modificato con le leggi 30 luglio 1957, n. 652 e 25 gennaio 1959, n. 26:

1) la lettera *a*) dell'articolo 6 è sostituita dalla seguente:

« *a*) il marito nei confronti della moglie purchè essa non abbia, per redditi di qualsiasi natura, proventi superiori nel complesso a lire 13.000 mensili. Non sono considerate ai fini predetti le pensioni di guerra ».

2) la lettera *b*) dell'articolo 7 è sostituita dalla seguente:

« *b*) i genitori non abbiano, per redditi di qualsiasi natura, proventi superiori nel complesso a lire 13.000 mensili nel caso di un solo genitore e a lire 20.000 mensili nel caso di due genitori »;

3) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

« I limiti di reddito previsti negli articoli 6 e 7 per la corresponsione degli assegni familiari nei confronti del coniuge e dei genitori sono elevati, nel caso di redditi derivanti esclusivamente da trattamento di pensione, a lire 18.000 mensili per il coniuge e

per un solo genitore e a lire 33.000 mensili per i due genitori ».

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il primo comma di questo articolo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

I senatori Fiore, Boccassi e Simonucci hanno presentato un emendamento sostitutivo della seconda parte dell'articolo 8-ter. Se ne dia lettura.

G E N C O , Segretario:

« Sostituire i numeri 1), 2) e 3) con i seguenti:

1) la lettera *a*) dell'articolo 6 è sostituita dalla seguente:

" *a*) il marito nei confronti della moglie purchè essa non abbia redditi di qualsiasi natura per un ammontare superiore a lire 15.000 mensili. Non sono considerate ai fini predetti le pensioni di guerra ".

2) la lettera *b*) dell'articolo 7 è sostituita dalla seguente:

" *b*) i genitori non abbiano redditi di qualsiasi natura per un ammontare superiore a lire 15.000 nel caso di un solo genitore e a lire 25.000 nel caso di due genitori. Non sono considerate ai fini predetti le pensioni di guerra ".

3) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

" Ai fini dei limiti di reddito previsti negli articoli 6 e 7 per la corresponsione degli assegni familiari nei confronti del coniuge e dei genitori non sono considerate le pensioni di guerra per intero qualunque sia il loro ammontare e tutte le altre pensioni fino a lire 18.000 mensili per il coniuge ed un solo genitore e a lire 33.000 mensili per i due genitori " . »

P R E S I D E N T E . Il senatore Fiore ha facoltà di illustrare questo emendamento.

F I O R E . Il mio emendamento mira ad armonizzare il testo dell'articolo e ad evita-

re incertezze sul significato della dizione « redditi di qualsiasi natura ».

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

P E Z Z I N I , relatore. Penso che la formulazione del testo della Commissione possa fugare ogni perplessità. Può darsi certamente che, attraverso il miglioramento delle pensioni che introduciamo con questo disegno di legge, si verifichi l'ipotesi di lavoratori, i quali, godendo di assegni familiari per i congiunti a carico, per effetto dell'aumento delle pensioni perdano il diritto agli assegni familiari. Si tratta, quindi, di elevare i limiti di reddito previsti per la corresponsione degli assegni familiari. Con la formulazione dell'articolo 8-ter crediamo di aver largamente messo al riparo questi lavoratori da ogni possibile perdita e, pertanto, non riteniamo di dover modificare il testo proposto.

Mi viene invece un dubbio dal punto di vista sistematico, perchè, in occasione dei precedenti miglioramenti pensionistici, per ovviare a questo inconveniente, si è predisposto e approvato un disegno di legge apposito. Noi, infatti, introduciamo qui una modifica alla legge sugli assegni familiari, e io non so se ciò si possa fare in questa sede, oppure se si debba stralciare questo articolo e farne oggetto di una leggina a parte.

P R E S I D E N T E . Senatore Fiore, mantiene il suo emendamento?

F I O R E . Lo ritiro.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti la seconda parte dell'articolo 8-ter. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 8-ter nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 9. Se ne dia lettura:

G E N C O , *Segretario:*

Art. 9.

Fermo restando il concorso finanziario dello Stato al Fondo per l'adeguamento delle pensioni, stabilito dall'articolo 16 della legge 4 aprile 1952, n. 218, dall'articolo 13 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, e dall'articolo 11, lettera *b*), della legge 13 marzo 1958 n. 250, lo Stato concorre per l'esercizio 1962-1963 con l'ulteriore contributo di lire 14 miliardi per l'aumento dei trattamenti minimi previsti dal precedente articolo 2 e per l'integrazione delle pensioni libiche di cui al precedente articolo 7-ter.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1963-1964 la misura del contributo di lire 14 miliardi, di cui al precedente comma, è elevata a lire 37,5 miliardi.

All'onere di lire 50 miliardi, conseguente all'attuazione della presente legge per l'esercizio 1962-63 ed a quello di lire 73,5 miliardi per ognuno degli esercizi successivi si farà fronte con un'aliquota del maggior gettito derivante dal provvedimento recante modifiche al trattamento fiscale delle vendite « allo stato estero ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo da parte dei senatori Mammucari, Valenzi, Zucca, Pellegrini, Zanardi, De Simone, Cervellato, Granata, Gaiani. Se ne dia lettura.

G E N C O , *Segretario:*

« Sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

" Alla copertura della spesa annuale posta a carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni, si provvede con un contributo a carico dei datori di lavoro nella misura del quarantaquattro per cento della spesa anzi-

detta, con un contributo a carico dei lavoratori pari al ventidue per cento della spesa predetta e con un concorso dello Stato nella misura del trentaquattro per cento della spesa stessa.

Al maggiore onere derivante allo Stato con l'applicazione del presente articolo si provvede mediante un aumento del trenta per cento delle attuali aliquote dell'imposta sulle società e sulle obbligazioni, nonchè con una aliquota del maggior gettito derivante dal provvedimento recante modifiche al trattamento fiscale delle vendite 'allo stato estero' ».

B E R T I N E L L I , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Poichè questo emendamento presupponeva l'approvazione di un altro emendamento, che non è stato approvato, io credo che si debba ritenere precluso.

P R E S I D E N T E . Senz'altro. Questo emendamento è precluso.

Da parte dei senatori Fiore, Boccassi, Simonucci è stato presentato un altro emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

G E N C O , *Segretario:*

« Sostituire i primi tre commi con i seguenti:

" Fermo restando il concorso finanziario dello Stato al Fondo adeguamento delle pensioni, stabilito dall'articolo 16 della legge 4 aprile 1952, n. 218, dall'articolo 13 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, e dall'articolo 2, lettera *b*) della legge 13 marzo 1958, n. 250, lo Stato concorre per l'aumento dei trattamenti minimi di pensione:

1) per l'esercizio 1962-63 con ulteriore contributo di lire 14 miliardi e per gli esercizi successivi con l'ulteriore contributo di lire 37,5 miliardi per l'aumento previsto dall'articolo 2 della presente legge;

2) a decorrere dall'esercizio 1962-63 e per tutti quelli successivi, con un ulteriore contributo di lire 32 miliardi annui per l'aumento dei trattamenti minimi previsti dall'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, nu-

mero 55, in aggiunta a quello stabilito dall'articolo 13 della stessa legge.

All'onere derivante allo Stato dall'attuazione della presente legge per l'esercizio 1962-63 e per quelli successivi si farà fronte con un'aliquota del maggior gettito derivante dal provvedimento recante modifiche al trattamento fiscale delle vendite 'allo Stato estero' ».

F I O R E . Ritiro questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 9 nel testo della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 10. Se ne dia lettura.

G E N C O , Segretario:

Art. 10.

A partire dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 30 giugno 1962, la misura del contributo dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati, ai fini della garanzia dei trattamenti minimi e della rivalutazione delle pensioni, è fissata in ragione del 18 per cento della retribuzione imponibile, di cui il 12 per cento a carico del datore di lavoro e il 6 per cento a carico del lavoratore.

A decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 30 giugno 1963, la misura del contributo di cui al precedente comma è determinata in ragione del 19,80 per cento della retribuzione imponibile, di cui il 13,20 per cento a carico del datore di lavoro ed il 6,60 per cento a carico del lavoratore.

In aumento alle misure del contributo di cui ai precedenti comma, si applicano le seguenti quote di contribuzione, previste dall'articolo 1 della legge 31 dicembre 1961, n. 1443, ai fini del finanziamento dell'assistenza di malattia ai pensionati:

il 2,80 per cento della retribuzione imponibile, fino a tutto il periodo di paga pre-

cedente a quello in corso al 1° gennaio 1964, data in cui — ai sensi dell'articolo 5 della citata legge 31 dicembre 1961, n. 1443 — l'onere per l'assistenza di malattia ai pensionati è posto a carico delle rispettive gestioni della assicurazione contro le malattie dei lavoratori in attività di servizio, mediante adeguamento delle misure dei relativi contributi con l'osservanza dei criteri di ripartizione dell'onere tra datori di lavoro e lavoratori prevista per il funzionamento di ciascuna gestione;

lo 0,20 per cento della retribuzione imponibile, fino all'intera copertura della parte di onere per l'assistenza di malattia ai pensionati non fronteggiata dalla disponibilità del Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati per il periodo anteriore al 1° gennaio 1962. Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sarà stabilita la data di cessazione dell'applicazione della quota anzidetta in corrispondenza della avvenuta copertura dell'onere di cui trattasi.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento soppressivo dell'intero articolo da parte dei senatori Zucca, Mammucari, Valenzi, Peligrini, Zanardi, De Simone, Cervellati, Granata e Gaiani.

Z U C C A . Lo ritiro.

P R E S I D E N T E . Sullo stesso articolo sono stati presentati due emendamenti da parte dei senatori Gelmini, Sacchetti, Montagnani Marelli e Simonucci. Se ne dia lettura.

G E N C O , Segretario:

« Al primo comma, dopo le parole: " dai datori di lavoro ", inserire le altre: " — esclusi gli artigiani disciplinati dal Capo I della legge 25 luglio 1956, n. 860, ed i commercianti indicati dagli articoli 1 e 2 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, per i quali i contributi restano invariati nella misura

del 9,50 per cento — ”; e sostituire le parole: ” 18 per cento della retribuzione imponibile ” con le altre: ” 18,25 per cento della retribuzione imponibile ”; e le parole: ” di cui il 12 per cento ” con le altre: ” di cui il 12,25 per cento ” »;

« Al secondo comma sostituire le parole: ” 19,80 per cento ” con le altre: ” 20,05 per cento ”; e le parole: ” 13,20 per cento ” con le altre: ” 13,45 per cento ” ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Gelmini ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

G E L M I N I . Signor Presidente, la questione che solleviamo non comporta oneri per lo Stato e neppure in misura globale per la massa dei contribuenti. La questione che poniamo all'attenzione del Senato con i nostri emendamenti è però a nostro avviso, signor Ministro, di notevole importanza, sia per i riflessi e le conseguenze economico-finanziarie positive che potrebbe avere sulla piccola impresa l'eventuale accoglimento degli emendamenti, sia e soprattutto per il principio nuovo di giustizia contributiva che con gli emendamenti stessi si introdurrebbe nel sistema della ripartizione contributiva previdenziale tra le categorie dei datori di lavoro impegnati a versare per i loro dipendenti. Si tratta di cominciare, con questo primo modesto passo, a porre rimedio ad una impostazione contributiva ingiusta ed ingiustificata, introducendo per la prima volta una diversa ripartizione del carico tra le categorie degli imprenditori. Il prelievo dei contributi sul monte salari avviene oggi in misura indifferenziata, e questo criterio, che è confermato dall'attuale disegno di legge, porta alle stesse conclusioni negative dell'imposizione fiscale indiretta, che scarica il maggior peso sui più deboli e sui meno dotati economicamente. Con l'attuale regime, i contributi vengono imposti e versati in misura inversamente proporzionale alla capacità economica dell'imprenditore, al reddito prodotto dal lavoro, alla produttività e ai costi di produzione realizzati nelle singole aziende.

L'incidenza della mano d'opera sui costi produttivi, sul valore aggiunto nella produzione, rispettivamente nella grande e nella piccola impresa non ha termini di paragone e il divario si accresce sempre più a danno delle piccole imprese. Nei settori della grande produzione, nell'industria elettrica, chimica, dei cementi, lo sviluppo tecnologico e la concentrazione del capitale hanno ridotto l'incidenza dei costi della mano d'opera e di conseguenza l'incidenza dei contributi previdenziali a percentuali minimissime. Ci sono addirittura dei casi clamorosi. Ho visitato in Sicilia una centrale termoelettrica che funziona, producendo un miliardo e 200 milioni di chilovattora all'anno, con sette dipendenti più una squadra per la manutenzione, cioè con un numero di dipendenti pari a quello di una modesta impresa artigiana.

È evidente che in questo processo i gruppi più forti tendono a distanziare sempre più la piccola impresa per motivi intuibili, e cioè per l'insufficienza di capitali finanziari e per la stessa tecnica produttiva. Dai dati elaborati dall'I.S.T.A.T. risulta che l'incidenza dei contributi sul valore aggiunto per le grandi industrie e per le piccole imprese, è la seguente: per il gruppo delle imprese dei cavi elettrici, del cemento, delle fibre tessili, l'incidenza, che nel 1957 era del 14,7 per cento, nel 1959 è scesa al 12,7 per cento; nel gruppo delle piccole imprese, meccaniche di riparazione, abbigliamento, mobili, installazioni impianti, marmisti, nel 1957 l'incidenza dei contributi era del 25,6 per cento e nel 1959 del 26,4 per cento. Cioè la distanza tende ad aumentare progressivamente nel tempo.

Con gli emendamenti che presentiamo si dovrebbe cominciare a superare questa situazione, ad arrestare questa tendenza, indicando una soluzione che va nella direzione della giustizia contributiva, nella direzione dell'ottemperanza al principio costituzionale, nella direzione della sicurezza sociale. Lasciando invariata l'attuale aliquota per gli artigiani e i commercianti, nessun carico ne risulta per lo Stato e si arriva ad un solo ritocco dello 0,25 per cento, e forse meno, a carico delle grandi industrie, chiamate,

non ad un atto di solidarietà, ma solo a pagare in misura più vicina a quanto obiettivamente dovrebbero pagare se il sistema corrispondesse ai principi prima richiamati.

Il calcolo si basa sui 4.000 miliardi del monte salari e sulla parte che può essere considerata a carico delle categorie indicate nel nostro emendamento. Calcolando che i dipendenti di queste aziende siano 800.000, si può pensare ad una somma di 240 miliardi sottratta all'aumento; lasciando inalterata per queste categorie la quota del 9,50 per cento, l'aumento per le grandi industrie passerà dal 3,70 al 3,95 per cento.

Come si vede, la nostra richiesta è pienamente giustificata e non esistono questioni finanziarie per lo Stato: basterà essere d'accordo con la Costituzione repubblicana e gli interessi generali, per approvare gli emendamenti che noi presentiamo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sugli emendamenti in esame.

P E Z Z I N I , relatore. Credo che la situazione prospettata dal senatore Gelmini nell'illustrazione dei suoi emendamenti trovi consenziente tutto il Senato. È una situazione effettiva di disagio, alla quale bisognerà indubbiamente porre rimedio. Io ho i miei dubbi, però, che noi possiamo cominciare a risolvere oggi questo problema, che andrà senz'altro risolto in occasione della auspicata riforma con la disciplina proposta dal senatore Gelmini, e cioè scaricando, sia pure in misura limitata, la categoria degli artigiani e dei piccoli commercianti per caricare maggiormente le altre categorie, che non sono soltanto le grandi industrie, ma anche le medie e le piccole. Comunque, mi pare che anche questa sarebbe una di quelle soluzioni parziali, che renderebbero più difficile la soluzione integrale del problema. Preferirei, pertanto, che questo problema fosse deferito alla Commissione che sarà costituita per l'auspicata riforma generale.

B E R T I N E L L I , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Come diceva il senatore Pezzini, l'illustrazione del senatore Gelmini contiene delle notazioni su cui tut-

ti possiamo convenire; non ritengo tuttavia nè opportuno, nè (mi si consenta) giusto accogliere gli emendamenti proposti.

Il senatore Gelmini vorrebbe garantire agli artigiani ed ai commercianti un trattamento particolare (anzi, a certi commercianti e a certi artigiani). Ma allora perchè non anche ad altri datori di lavoro che, per le stesse ragioni, fossero eventualmente meritevoli di un uguale trattamento di favore? Perchè non agli enti cooperativistici, agli enti di assistenza, agli ospedali, agli enti pubblici? Tutte queste distinzioni nella posizione contributiva assistenziale dei diversi enti, non ci porterebbero molto lontano, e per avventura non ci porterebbero (se lei mi permette, senatore Gelmini) addirittura al caos? Non dovremmo forse distinguere fra industrie grandi e piccole, fra industrie di notevole rilievo e di scarso rilievo, fra industrie con cento, con mille e con centomila dipendenti?

Evidentemente i datori di lavoro debbono essere necessariamente considerati, sotto questo aspetto, tutti allo stesso modo (e in questo parzialmente dissento anche dal senatore Pezzini) perchè, se, sotto altri punti di vista e sotto altre prospettive, un datore di lavoro è meritevole di un particolare riguardo, questo riguardo sarà assicurato in altre forme, ad esempio attraverso il trattamento fiscale o attraverso trattamenti di particolare favore ai fini di altre contribuzioni. Ciò non può farsi invece in questa sede. D'altra parte, nel caso specifico, gli artigiani e i commercianti, o almeno alcuni di loro, godono già di talune di queste facilitazioni in altri campi.

Tutt'al più il problema potrà essere oggetto di studio; io però dichiaro fin da adesso che, salvo ulteriori consultazioni con i miei uffici, sono di parere contrario. Ad ogni modo il problema potrà essere oggetto di studio da parte di quella Commissione che dovrà rivedere in modo organico la materia pensionistica. Sono dunque contrario agli emendamenti del senatore Gelmini.

P R E S I D E N T E . Senatore Gelmini, insiste per la votazione degli emendamenti?

G E L M I N I . Si, insisto.

P R E S I D E N T E . Non le pare che in tal modo si pregiudichi il problema?

G E L M I N I . No. Insisto per la votazione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti gli emendamenti sostitutivi presentati dai senatori Gelmini ed altri non accettati nè dalla Commissione, nè dal Governo. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(*Non sono approvati*).

V A R A L D O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V A R A L D O . Desidero sottoporre al Senato ed al Ministro l'opportunità di modificare il primo comma dell'articolo 10, il quale recita: « A partire dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 30 giugno 1962, la misura del contributo dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati, ai fini della garanzia dei trattamenti minimi e della rivalutazione delle pensioni, è fissata in ragione del 18 per cento della contribuzione imponibile... ».

Ora, ciò era stato stabilito probabilmente nel presupposto che la legge fosse varata prima del 30 giugno. Poichè ciò non è avvenuto, io chiedo se non si ritenga opportuno, per non dover applicare poi retroattivamente gli aumenti dei contributi (a meno che ciò non sia stato fatto con decreto), modificare questo primo comma dell'articolo 10, facendo riferimento al primo periodo di paga successivo all'entrata in vigore della legge.

Ho fatto semplicemente una domanda al Senato ed al Ministro. Se si crede che la questione sia superabile, io non presenterò alcun emendamento.

F I O R E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F I O R E . Non c'è alcuna osservazione da fare sulla proposta del senatore Varaldo, a condizione che la decorrenza per l'aumento delle pensioni non venga toccata.

P R E S I D E N T E . Io non riterrei opportuno modificare ciò che è detto nell'articolo 10. Il senatore Varaldo ha fatto un rilievo che rimane agli atti.

Sentiamo comunque qual è il parere del Ministro.

B E R T I N E L L I , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Evidentemente questo periodo era stato stabilito nel presupposto, che si conferma, che le pensioni abbiano decorrenza dal 1° luglio 1962.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'articolo 10. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 11.

G E N C O , *Segretario*:

Art. 11.

La misura del contributo dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori, ai sensi dell'articolo 16 della legge 4 aprile 1952, numero 218, a favore del Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati, può essere modificata con decreto del Presidente della Repubblica, ad iniziativa del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Le variazioni della misura del contributo di cui al precedente comma saranno stabilite in relazione al fabbisogno del Fondo ed alle risultanze della relativa gestione derivante dall'applicazione delle norme che regolano le prestazioni a carico del Fondo

vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

PRESIDENTE. Su questo articolo i senatori Zucca, Mammucari, Valenzi, Pellegriani, Zanardi, De Simone, Cervellati, Granata e Gaiani, hanno presentato un emendamento tendente a sostituire nel primo comma le parole: « dell'articolo 16 della legge 4 aprile 1952, n. 218, a favore del Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati, può essere modificato » con le altre: « dell'articolo 9 della presente legge a favore del Fondo per l'adeguamento delle pensioni, è determinato ».

Tale emendamento è precluso dalle precedenti votazioni.

Metto ai voti l'articolo 11. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

GENCO, Segretario:

Art. 12.

A decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla fine del mese nel quale entra in vigore la presente legge, le tabelle A e B, n. 1, dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie, allegata alla legge 20 febbraio 1958, n. 55, sono sostituite dalle tabelle A e B, n. 1, allegata alla presente legge.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Fiore, Boccassi, Sacchetti e Simonucci. Se ne dia lettura.

GENCO, Segretario:

« Sostituire il testo dell'articolo col seguente:

” A decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla fine del mese nel quale entra in vigore la presente

legge, le tabelle B n. 1 e 3 allegata alla legge 4 aprile 1952, n. 218, cono sostituite dalle seguenti:

TABELLA B - n. 2

Per i salariati fissi dell'agricoltura per ogni anno agrario di lavoro.

	Per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti	Per l'assicurazione tubercolosi	Per l'assistenza agli orfani dei lavoratori
Uomini	624	52	52
Donne e giovani di età superiore ai 14 anni ed inferiore ai 18	520	52	52

TABELLA B - n. 3

Per i giornalieri agricoli per ogni giornata di lavoro.

	Per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti	Per l'assicurazione tubercolosi	Per l'assistenza agli orfani dei lavoratori
Uomini	4	0,20	0,40
Donne e giovani di età superiore ai 14 anni ed inferiore ai 18	3	0,20	0,40

PRESIDENTE. Il senatore Fiore ha facoltà di illustrare questo emendamento.

FIORE. Durante il mio intervento nella discussione generale ho fatto rilevare che le nuove tabelle presentate con questo disegno di legge praticamente diminuiscono proporzionalmente le pensioni. Infatti, poiché le pensioni si stabiliscono sul valore delle marche assicurative, con il congegno delle note percentuali, chi, supponiamo, ha uno stipendio o un salario di 45 mila lire ha diritto ad una marca di 66 lire; ora se per ottenere la marca da 66 lire disponete che lo stipendio debba essere almeno di 54.200 lire

praticamente diminuite il valore della marca e quindi diminuite la pensione. Ma quello di cui io mi sono preoccupato è soprattutto della condizione dei lavoratori agricoli. Voi avete detto sempre che c'è inflazione di minimi. L'onorevole Sullio alla Camera ha addirittura detto che le pensioni integrate al minimo sono il 60 per cento del totale e provengono in massima parte dal settore agricolo. Per forza! Voi non avete ancora migliorato le tabelle del 1952! Due esempi. Un salariato fisso, con 312 lire l'anno, lavora per 15 anni: dopo 15 anni di contribuzioni non raggiungerà il minimo, ma 115 mila lire l'anno e quindi la sua pensione dovrà essere integrata al minimo. Badate che le 312 lire sono computabili in ragione di due lire per 156 giornate. Ora il lavoratore fisso lavora 365 giornate ed io nell'emendamento mi ero limitato con le mie tabelle solamente a raddoppiare i contributi giornalieri da voi fissati.

Così anche i braccianti, andranno costantemente a finire ai minimi. Non venite a dirmi che lo Stato deve integrare. Siete voi che obbligate, con le vostre leggi, a non sorpassare i minimi. Il bracciante eccezionale deve avere per legge 1560 contributi per aver diritto alla pensione. Con 1560 contributi raggiungerà una pensione di 90 mila lire l'anno, che voi integrate ai minimi. I lavoratori agricoli resteranno quindi sempre ai minimi!

Ecco perchè proponevo e propongo di migliorare le tabelle per i lavoratori agricoli ed in pari tempo lasciare le tabelle della vecchia legge per tutte le altre categorie di lavoratori.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Lombardi. Ne ha facoltà.

LOMBARDI. Vorrei anch'io insistere sulla modifica della tabella, come è stato proposto con l'emendamento Fiore e Boccassi, in modo particolare per quanto riguarda i salariati, braccianti e donne di campagna.

Io ho esaminato diverse pensioni liquidate ultimamente. Nessun pensionato, dopo 30 anni di lavoro come salariato, arriva a

12 mila lire mensili. Quindi evidentemente queste pensioni non riusciranno mai a superare il minimo; 312 lire di contributi per 30 anni danno un minimo contributivo pensionabile, comprese le 100 lire corrisposte dallo Stato, di 2542 lire, che, moltiplicate per 55, danno 139 mila lire l'anno, cioè 11.650 lire mensili. Dopo 30 anni di lavoro, di 365 giorni ciascuno, perchè ai salariati, che hanno il bestiame in consegna, le ferie si pagano, ma non si danno.

Applicando il coefficiente 75, andiamo a 183.024, sempre dopo 30 anni di lavoro, con una pensione di 15.252 lire. Per un operaio, cui applichiamo la tabella *b*), con lo stesso salario del salariato agricolo o del bracciante, la marca è di 15 lire, il che vuol dire praticamente 399.600 lire l'anno, che danno 33.600 lire, cioè oltre il doppio di quanto prende il bracciante o il salariato.

Allora, poichè con l'emendamento non vi sarebbe un forte onere per lo Stato, onere che dovrebbe gravare sui datori di lavoro, e poichè qui si è sempre parlato di solidarietà, ebbene, si mostri la solidarietà anche per questa categoria e accettate l'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

PEZZINI, relatore. Il problema esiste, ma non possiamo risolverlo raddoppiando i contributi base da versare a favore di queste categorie, alle quali bisogna provvedere in occasione del riordinamento del sistema pensionistico che tutti invociamo. Mi pare che, altrimenti, si introduce nel sistema un elemento che sovverte l'ordinamento attuale. *(Interruzione del senatore Lombardi).*

BERTINELLI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Fin quando non sarà stabilita quella fascia minima di sicurezza sociale a carico dello Stato, evidentemente il sistema pensionistico non può che avere la sua caratteristica attuale, che è contrattualistica: cioè la pensione è in di-

578ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RES. STENOGRAFICO

13 LUGLIO 1962

pendenza del numero dei contributi versati dai datori di lavoro e dai lavoratori e dell'importo degli stessi contributi.

Il cambiamento di queste tabelle altera tutto il sistema attuale. Devo pertanto dichiararmi contrario all'emendamento. (*Commenti dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento sostitutivo dell'intero testo dell'articolo 12 presentato dai senatori

Fiori, Boccassi, Sacchetti e Simonucci, non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Passiamo quindi alla votazione dell'articolo 12 nel testo proposto dalla Commissione. Con la votazione di tale articolo si intendono approvate anche le relative tabelle allegate al presente disegno di legge.

Si dia lettura delle tabelle.

G E N C O , Segretario:

TABELLA A

CONTRIBUTI DOVUTI PER GLI ASSICURATI
PER OGNI MESE DI LAVORO

Classi di contribuzione	RETRIBUZIONE MENSILE		Per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti	Per l'assicurazione tubercolosi	Per l'assicurazione disoccupazione	Per l'assistenza agli orfani dei lavoratori	In complesso	
1	fino a lire	14 300	26	6	6	4	42	
2	oltre lire	14 300	» » » 23 000	36	6	8	4	54
3	» »	23 000	» » » 36 000	44	8	8	4	64
4	» »	36 000	» » » 44 600	56	8	8	4	76
5	» »	44 600	» » » 54 200	66	8	10	8	92
6	» »	54 200	» » » 65 000	78	8	10	8	104
7	» »	65 000	» » » 77 100	92	10	10	8	120
8	» »	77 100	» » » 90 100	108	10	10	8	136
9	» »	90 100	» » » 104 900	126	12	12	8	158
10	» »	104 900	» » » 120 900	144	12	12	8	176
11	» »	120 900	» » » 138 700	160	12	12	12	196
12	» »	138 700	» » » 158 600	178	14	14	12	218
13	» »	158 600	» » » 178 100	200	14	14	12	240
14	» »	178 100	» » » 198 000	220	14	14	12	260
15	» »	198 000	» » » 218 000	240	14	14	12	280
16	» »	218 000	» » » 237 500	260	14	14	12	300
17	» »	237 500	» » » 257 000	280	16	16	14	326
18	» »	257 000	» » » 277.300	300	16	16	14	346
19	» »	277 300	» » » 303 800	320	16	16	14	366
20	» »	303 800	» » » 329 800	340	16	16	16	388
21	» »	329 800	» » » 363 100	365	16	16	16	413
22	» »	363 100	» » » 396 100	390	16	16	16	438
23	» »	396.100		420	16	16	16	468

TABELLA B

CONTRIBUTI DOVUTI PER GLI ASSICURATI
PER OGNI SETTIMANA DI LAVORO

1. In generale - esclusi gli agricoli

Classi di con- tribuzione	RETRIBUZIONE SETTIMANALE			Per l'assicura- zione invalidi- tà, vecchiaia e superstiti	Per l'assicura- zione tubercu- losi	Per l'assicura- zione disoccu- pazione	Per l'assisten- za agli orfani dei lavoratori	In complesso
1		fino a lire	3.300	6	1	1	1	9
2	oltre lire	3.300	» » » 5.300	8	1	1	1	11
3	» »	5.300	» » » 8.300	10	1	1	1	13
4	» »	8.300	» » » 10.300	13	2	2	1	18
5	» »	10.300	» » » 12.500	15	2	2	2	21
6	» »	12.500	» » » 15.000	18	2	2	2	24
7	» »	15.000	» » » 17.800	21	2	2	2	27
8	» »	17.800	» » » 20.800	25	2	2	2	31
9	» »	20.800	» » » 24.200	29	3	3	2	37
10	» »	24.200	» » » 27.900	33	3	3	2	41
11	» »	27.900	» » » 32.000	37	3	3	3	46
12	» »	32.000	» » » 36.600	41	3	3	3	50
13	» »	36.600	» » » 41.100	45	4	4	3	56
14	» »	41.100	» » » 45.700	51	4	4	3	62
15	» »	45.700	» » » 50.300	55	4	4	3	66
16	» »	50.300	» » » 54.800	60	4	4	3	71
17	» »	54.800	» » » 59.300	65	4	4	3	76
18	» »	59.300	» » » 64.000	69	4	4	3	80
19	» »	64.000	» » » 70.100	74	4	4	3	85
20	» »	70.100	» » » 76.100	78	4	4	4	90
21	» »	76.100	» » » 83.800	84	4	4	4	96
22	» »	83.800	» » » 91.400	90	4	4	4	102
23	» »	91.400		97	4	4	4	109

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 12. Chi l'approva è pregato di alzarsi. (*È approvato*).

Passiamo all'articolo 13. Se ne dia lettura.

GENCO, *Segretario*:

Art. 13.

Con effetto dal 1° luglio 1962 sono abrogate le seguenti disposizioni:

articolo 61 — ultimo comma — del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155;

articolo 11 della legge 4 aprile 1952, n. 218; articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, numero 818; articolo 5 e articolo 11 — ultimo comma — della legge 20 febbraio 1958, n. 55;

articolo 12 — quinto e sesto comma — della legge 4 aprile 1952, n. 218;

articolo 27 — ultimo comma — della legge 4 aprile 1952, n. 218;

articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818.

PRESIDENTE. Su questo articolo i senatori Fiore, Boccassi, Sacchetti e Simonucci hanno presentato un emendamento tendente a sostituire le parole: « con effetto dal 1° luglio 1962 », con le altre: « con effetto dal 1° gennaio 1962 ».

Il senatore Fiore ha facoltà di svolgerlo.

FIORE. Questo emendamento non ha bisogno di illustrazioni. Ma c'è un altro fatto che occorre segnalare al Parlamento e per il quale avrei voluto anche formulare un emendamento all'ultimo momento; comunque desidero soltanto far presente al Governo e al Senato che ancora una volta si peggiorano le disposizioni di leggi precedenti, a danno dei lavoratori dell'agricoltura, cioè a danno dei braccianti agricoli. Infatti, si intende abolire l'articolo 12, quinto e sesto comma, della legge 4 aprile 1952. Co-

sa dispone l'articolo 12 al quinto e sesto comma? Recita così: « Dalla trattenuta — cioè, per quelli che lavorano, di un terzo — di cui al primo comma sono esclusi i lavoratori agricoli giornalieri inclusi negli elenchi anagrafici con un numero di giornate lavorative, eccetera ».

Ora, per migliorare le condizioni dei pensionati agricoli, voi volete abolire questa disposizione di legge, che per lo meno salvaguarda in una minima parte le condizioni di questi nostri lavoratori. Vorrei sapere, dal relatore e soprattutto dal Ministro, cosa pensano di una legge migliorativa che introduce questi elementi negativi!

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

PEZZINI, *relatore*. Per poter esprimere un avviso dovrei prima sapere di che cosa si tratta. D'altronde non c'è neppure, da parte del senatore Fiore, una proposta formale.

BERTINELLI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Anche il Governo in questo momento non ha gli elementi per esprimere un giudizio.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Fiore ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 13 nel testo proposto dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 14. Se ne dia lettura.

GENCO, *Segretario*:

Art. 14.

Il diritto a beneficiare del trattamento minimo di cui alla lettera *b*) del primo comma dell'articolo 2 decorre dal primo gior-

no dell'anno in cui il pensionato compie il 65° anno di età.

I pensionati che compiano il 65° anno di età nel corso del 1962 hanno diritto all'aumento del minimo dalla data stabilita al secondo comma del successivo articolo 15.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

G E N C O , *Segretario:*

Art. 15.

Le disposizioni della presente legge si applicano alle pensioni liquidate e da liquidare.

Salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 10 la presente legge entra in vigore dal 1° luglio 1962.

P R E S I D E N T E . I senatori Fiore, Boccassi, Sacchetti, Simonucci hanno presentato un emendamento al secondo comma tendente a sostituire, in fine, le parole: « dal 1° luglio 1962 » con le altre: « dal 1° gennaio 1962 ».

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

P E Z Z I N I , *relatore.* La Commissione è contraria.

B E R T I N E L L I , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Senatore Fiore, mantiene il suo emendamento?

F I O R E . Lo mantengo.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento dei senatori Fiore ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

C R E S P E L L A N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C R E S P E L L A N I . Mi pare proprio che non si possa dire: « la presente legge entra in vigore dal 1° luglio 1962 », ma che si debba dire: « la presente legge avrà effetto con decorrenza dal 1° luglio 1962 ».

G A V A . Sarebbe stato opportuno prevedere l'entrata in vigore della legge per il primo giorno successivo alla sua pubblicazione con effetto dal 1° luglio.

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti l'articolo 15 con la modifica proposta dal senatore Crespellani.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia ora lettura dell'articolo aggiuntivo proposto dal Governo.

G E N C O , *Segretario:*

Art. 15-bis.

« È istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale una Commissione con il compito di procedere alla revisione ed armonizzazione dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, amministrata dall'I.N.P.S., nelle sue varie forme, gestioni e fondi, sia per i lavoratori dipendenti che per gli autonomi e gli associati.

La Commissione è nominata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Di essa faranno parte: due membri designati da ciascuna delle grandi organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro che hanno rappresentanza nel Consiglio di amministrazione dell'I.N.P.S.; 11 esperti; 2 funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; un funzionario per ciascuno dei Ministeri del bilancio e del tesoro; un funzionario dell'I.N.P.S.

La Commissione potrà avvalersi anche dell'opera di funzionari del Ministero del la-

voro e della previdenza sociale e dell'I.N.P.S.

La Commissione dovrà riferire al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, con apposita relazione entro il 31 marzo 1963, sull'ordinamento generale dell'assicurazione predetta e in particolare sui seguenti punti:

soggetti protetti;

età di pensionamento e condizioni di iscrizione e contribuzione;

prestazione di vecchiaia, di invalidità e inabilità;

eventi fisici invalidanti;

problemi del cumulo delle prestazioni, dell'istituto della prosecuzione volontaria e dell'assicurazione facoltativa;

assicurazione di malattia ai pensionati e relativo finanziamento;

finanziamento ed interventi dello Stato.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale provvederà a trasmettere copia della relazione al C.N.E.L. per il parere: quindi provvederà, nei sei mesi successivi, a presentare un disegno di legge per riordinare le disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Le spese per il funzionamento della Commissione saranno a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio 1962-63 (capitolo 14) ».

PRESIDENTE. I senatori Monaldi, Di Grazia, Pagni, Criscuoli, Focaccia, Pignatelli, Picardi hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere al secondo comma dell'articolo aggiuntivo 15-bis, in fine le parole: « un funzionario dell'I.N.A.M. ».

Il senatore Di Grazia ha facoltà di svolgere questo emendamento.

DI GRAZIA. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, si tratta di un emendamento integrativo. Dato che la Commissione dovrà riferire anche in merito alla assistenza malattie ai pensionati è logico che un rappresentante dell'I.N.A.M. faccia parte della Commissione stessa.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

PEZZINI, *relatore*. Mi rimetto al Governo perchè soltanto il Ministro sa se nella composizione delle Commissioni sia indispensabile la presenza di un funzionario dell'I.N.A.M.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale ad esprimere l'avviso del Governo.

BERTINELLI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. L'emendamento, a mio giudizio, ha scarso rilievo e non vorrei che desse luogo alla solita corsa che avviene in queste occasioni per infilare nelle Commissioni il rappresentante di questo o di quell'istituto, rendendo poi pletoriche e non funzionanti le Commissioni stesse. Ad ogni modo non c'è dubbio che nel gruppo degli esperti potranno essere compresi, se sarà il caso, anche funzionari dell'I.N.A.M. Pertanto penso che non sia necessario farne una esplicita inclusione. Comunque, mi rimetto al Senato.

PRESIDENTE. Senatore Di Grazia, insiste?

DI GRAZIA. Non insisto.

PRESIDENTE. I senatori Monaldi, Di Grazia, Pagni, Criscuoli, Focaccia, Pignatelli e Picardi hanno presentato un emendamento tendente a sostituire le parole « eventi fisici invalidanti » con le altre « eventi invalidanti ».

Il senatore Di Grazia ha facoltà di svolgerlo.

DI GRAZIA. Si tratta di un emendamento chiarificatore in questo senso: poichè gli eventi invalidanti non sono soltanto eventi fisici ma possono essere anche biologici, chimici, eccetera, è meglio togliere la parola « fisici » e dire « eventi invalidanti ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Macaggi ha presentato un emendamento tendente a sostituire al quarto comma le parole « eventi fisici invalidanti » con le altre « le condizioni fisiopsichiche che definiscono e delimitano il concetto di invalidità pensionabile ».

Il senatore Macaggi ha facoltà di svolgerlo.

M A C A G G I . Sottoscrivo innanzitutto il rilievo che è stato fatto dal senatore Di Grazia: è evidente che non sono soltanto eventi fisici quelli che portano alla invalidità. Ritengo, però, che, da questo punto di vista, il mio emendamento sia più completo di quello dei senatori Monaldi, Di Grazia ed altri e su questo vorrei richiamare in modo particolare l'attenzione della Commissione e dell'onorevole Ministro. È chiaro che, proponendo che la costituenda Commissione abbia incarico di dare parere sugli « eventi fisici invalidanti », si è voluto richiamare l'attenzione della Commissione stessa sulla necessità di definire le condizioni per cui si acquista diritto alla pensione per invalidità. Ora su questo punto c'è una larghissima dottrina in campo giuridico e medico-legale che tutti conosciamo, che non soltanto considera le condizioni invalidanti, ma anche i loro limiti e le possibilità di lavoro futuro dell'invalido rispetto a quelli che sono i residui della sua capacità di guadagno. Quindi, sarebbe opportuno riferirsi in modo più esatto, anche nella formulazione dell'articolo, per l'appunto a tale concetto della invalidità pensionabile. Parlando, nel mio emendamento, di « condizioni fisiopsichiche » ho inteso riferirmi precisamente alla definizione attuale, che è del resto una bellissima definizione dell'invalidità, che considera per l'appunto le condizioni che portano alla invalidità, il *quantum* di invalidità che dà diritto alla pensionabilità e considera anche le possibilità di guadagno futuro. Infatti, quando si parla della perdita dei due terzi della capacità di guadagno per l'operaio o del 50 per cento della capacità di guadagno per gli impiegati, si considera ancora l'ulteriore residuo 50 per cento o di un terzo della capacità di guadagno, riferiti ad attività confa-

centi alle attitudini lavorative di quella data persona. Quindi è una molteplicità di elementi che debbono considerarsi, e non solo gli eventi fisici invalidanti; che, se dovessimo prendere alla lettera questi ultimi, verremmo a considerare soltanto gli eventi che hanno di fatto determinato l'invalidità, e cioè, ad esempio, un investimento, una malattia, eccetera; ma evidentemente così saremmo fuori dei compiti della Commissione. Perciò propongo di formulare questa parte dell'articolo, dopo aver sentito le osservazioni del collega che mi ha preceduto, se si vuole, anche senza l'aggettivazione « fisiopsichiche » ma con l'indicazione delle condizioni che definiscono e delimitano il concetto di invalidità pensionabile. Mi pare sia più esatto e risponda meglio ai compiti richiesti alla Commissione.

P R E S I D E N T E . Senatore Di Grazia, si associa all'emendamento del senatore Macaggi?

D I G R A Z I A . D'accordo.

P R E S I D E N T E . Invito allora la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento del senatore Macaggi.

P E Z Z I N I , *relatore*. La Commissione è d'accordo.

B E R T I N E L L I , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Nel mentre mi dichiaro d'accordo sulla sostanza dell'emendamento Macaggi, ho parecchie perplessità sulla formula, non perchè sia inesatta, che anzi è scientificamente esattissima, ma perchè non vorrei che questa formula fosse uno spunto per discussioni teoriche, un *tapis roulant* su cui poi gli scienziati si abbandonassero a tante discussioni. Quando noi parliamo delle condizioni che definiscono e delimitano il concetto di invalidità pensionabile, diciamo cosa scientificamente esattissima ma che mi pare ci potrebbe portare lontano da quell'atteggiamento concreto e pratico che deve improntare i lavori della Commissione.

Quindi, se il senatore Macaggi lo consente, proporrei di dire più modestamente, con una formula alquanto da profani: « le condizioni di invalidità pensionabile ».

PRESIDENTE. Senatore Macaggi, accetta la formulazione proposta dal Governo?

MACAGGI. D'accordo.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento nella forma proposta dal Governo: « le condizioni di invalidità pensionabile ». Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

BANFI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BANFI. Devo richiamare l'attenzione del Senato sulla necessità di una modificazione di forma necessaria nel penultimo comma dell'articolo 15-bis, dove è detto che il Ministero per il lavoro e la previdenza sociale provvederà a trasmettere copia della relazione al C.N.E.L. per il parere e quindi provvederà a presentare un disegno di legge eccetera. Mi sembra che sia corretto dire che il Ministro provvederà a trasmettere copia della relazione al C.N.E.L. per il parere, e, dopo i due punti, aggiungere: « Quindi il Governo provvederà eccetera ».

PRESIDENTE. Senatore Banfi, si tratta della stessa cosa: il Ministro dovrà sempre interpellare il Consiglio dei ministri.

TESSITORI. Signor Presidente, come si fa ad introdurre in una norma di legge un impegno a presentare un disegno di legge? Penso già ai commenti salaci che saranno fatti contro di noi. (*Approvazioni dal centro*). Dobbiamo fare le cose con serietà!

PRESIDENTE. Senatore Tessitori, se lo crede, presenti un emendamento formale.

TESSITORI. La mia proposta è di sopprimere la norma...

TERRACINI. Ma allora si svuota di contenuto l'articolo.

DI PRISCO. E poi ci sono dei precisi accordi politici.

TESSITORI. Se ci sono degli accordi politici dietro le quinte, rinuncio a parlare, perchè io non sono un « accordatore » politico, in questa materia. (*ilarità. Interruzione dei senatori Di Prisco e Caleffi*). Dite chiaro come stanno le cose, allora.

PEZZINI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEZZINI, relatore. Desidero un chiarimento. Il testo stabilisce che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ricevuta la relazione della Commissione, provvederà a trasmetterne copia al C.N.E.L. per il parere; e quindi provvederà, nei sei mesi successivi, a presentare il disegno di legge. Ora io domando da quando decorrono questi sei mesi: dalla data di presentazione della relazione da parte della Commissione o da quando sarà formulato il parere del C.N.E.L.?

BERTINELLI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Dal 31 marzo.

PEZZINI, relatore. Dalla presentazione della relazione da parte della Commissione, dunque, che è appunto fissata al 31 marzo 1963. Quindi l'eventuale parere verrà espresso dal C.N.E.L. durante i sei mesi.

TESSITORI. E se il Governo non presenta il disegno di legge? (*Commenti*).

BANFI. Succederà come per i regolamenti: quanti regolamenti non sono stati emanati?

T E S S I T O R I . È un'altra cosa!

P R E S I D E N T E . Onorevole Tessitori, se lo ritiene, presenti un emendamento formale. Diversamente io dovrò mettere ai voti l'articolo aggiuntivo nel testo attuale.

F I O R E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F I O R E . Non propongo degli emendamenti, ma desidero fare qualche considerazione. La prima parte dell'articolo aggiuntivo prevede l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di una Commissione che avrà il compito di procedere alla revisione ed all'armonizzazione delle norme sull'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e tutti gli altri fondi amministrati dall'I.N.P.S. Si tratterà quindi di una revisione e armonizzazione delle norme esistenti? Invero, non vi è nessuna indicazione di direttive: non si parla nè di riforma, nè di un orientamento verso una forma di sicurezza sociale. Non c'è nessuna indicazione di questo genere.

D'altra parte, anche se indicazioni di questo genere vi fossero, vorrei fare osservare che noi non siamo nuovi a tali Commissioni. Ricordo a me stesso (come già ho fatto diverse volte in quest'Aula) che il 4 luglio 1947 si istituì una Commissione per la riforma della Previdenza sociale. Quella Commissione fu presieduta dall'onorevole D'Aragona. L'onorevole De Gasperi aveva dato, in un suo discorso, 4 mesi di tempo perchè la Commissione svolgesse il suo lavoro, affermando che 4 mesi erano sufficienti dato che i lavoratori attendevano ansiosamente la riforma stessa. Le ormai note 88 mozioni furono presentate il 2 aprile 1948, in forma solenne, all'allora Presidente del Consiglio onorevole De Gasperi, il quale ne prese atto.

Io vi prego, onorevoli colleghi, di badare alle date: 2 aprile 1948, e il 18 aprile vi furono le elezioni generali; vale a dire, dunque, sedici giorni prima della giornata elettorale. Si propone ora che la relazione dovrà essere consegnata il 31 marzo 1963, e cioè in piena campagna elettorale! Mi pare non vi sia bisogno di spiegare tale accostamento.

B E R T I N E L L I , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Lei fa le persone più furbe di quello che sono.

F I O R E . Delle 88 mozioni si è detto che alcune sono superate (è evidente, a 14 anni di distanza!) e alcune sono state applicate. La verità è che non si può stralciare ed attuare un pezzo qualsiasi di una riforma e poi dire che la riforma è stata applicata senza che ci sia un orientamento nello stralcio o negli stralci in direzione della riforma nel suo complesso.

Ricordo al Ministro ed agli onorevoli colleghi che, in quelle 88 mozioni, era contemplato l'importante problema dell'unificazione dei contributi. Quel problema l'abbiamo riportato in Parlamento con un disegno di legge d'iniziativa Bitossi-Fiore nel 1950; vi sono stati ripetuti impegni da parte dei Ministri a questo proposito, ma poi dell'unificazione non si è più parlato.

Ma c'è di più. L'onorevole Sullo, nel suo recente discorso al Senato, ha dichiarato: « Nel 1958 il ministro Vigorelli, che faceva parte del Gabinetto Fanfani, inviò al C.N.E.L. uno schema di disegno di legge per la riscossione unificata dei contributi previdenziali e delle assicurazioni sociali. Il presidente Campilli ha assicurato che fornirà quanto prima il parere sul disegno di legge, la discussione sul quale è andata per le lunghe. È mia intenzione, subito dopo, presentare al Parlamento il progetto... ».

Eravamo nel 1958: ora siamo nel 1962 e questo disegno di legge non l'abbiamo ancora visto. La fiducia o meno nelle Commissioni di studio non dipende quindi dal nostro capriccio, ma dipende dai fatti.

Vorrei ancora sottolineare che nell'emendamento in questione non si parla nè di riforma previdenziale nè di sicurezza sociale. Quindi una certa euforia, che mi pare ci sia stata ieri, deve essere ridimensionata.

La necessità della riforma della Previdenza sociale l'abbiamo avvertita sin dal 1945, e la C.G.I.L. l'ha posta nel suo primo congresso, quando l'Italia ancora era divisa dalla linea gotica. In seguito abbiamo continuato ad insistere ed anche recentemente su tale problema si sono svolti i lavori di 5 grandi convegni della C.G.I.L. L'onorevole

Ministro faceva rilevare, giorni fa, in Commissione che aveva esaminato attentamente i risultati del convegno di Milano, al quale ha partecipato l'onorevole Novella, segretario generale della C.G.I.L. Il problema della riforma della Previdenza sociale, cioè, praticamente, il problema della sicurezza sociale, soprattutto per quanto riguarda la riforma del pensionamento, è quindi un problema vivo, che i lavoratori hanno posto sul tappeto e per il quale hanno lottato e continueranno a lottare.

Nel mio intervento durante la discussione generale ho detto che intendevo modificare con degli emendamenti questo disegno di legge, ma ho detto anche che non è ovviamente possibile portare fra un anno i minimi di pensione a 20 od a 30 mila lire. È necessario fare una riforma del sistema pensionistico.

Ora, a noi sembra che questo articolo aggiuntivo (voi dite che è qualche cosa; si può dire che è meglio di niente) non risponda alle necessità ed alle esigenze dei lavoratori. Desidererei che in questo articolo aggiuntivo si indicassero con chiarezza gli obiettivi che si intendono raggiungere. Abbiamo udito l'onorevole Fanfani parlare di sicurezza sociale per gli addetti all'agricoltura, abbiamo preso atto che il senatore Pezzini ha affermato nella sua relazione che è maturo il momento per andare verso la sicurezza sociale. Introduciamo questo elemento, diamo un traguardo alla Commissione, perchè il Parlamento ha il dovere di dare una indicazione per dire verso cosa deve tendere la Commissione, e non limitarsi semplicemente a indicare l'armonizzazione e la revisione delle norme esistenti che potrebbe anche significare tante cose o semplicemente il testo unico delle pensioni.

Non vi nascondiamo che siamo molto scettici, che riteniamo questo un espediente per uscire dalle difficoltà circa l'accordo per l'aumento dei minimi. Credo poi che la maggioranza consideri questo un buon mezzo di propaganda elettorale. Comunque, con tutte le riserve e le osservazioni esposte accogliamo l'emendamento.

B A T T A G L I A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A T T A G L I A . Signor Presidente, come ho annunciato ieri, noi siamo contrari a questo articolo aggiuntivo, che consideriamo una norma veramente *sui generis*. Infatti non è chiaro, come ha detto poc'anzi il collega Fiore, quale ne sia la portata.

Mi sia, pertanto, lecito chiedere al Ministro quali saranno i compiti di questa istituzione Commissione. Nel primo capoverso sembrerebbe si tratti di un compito normativo in quanto si dice che la Commissione dovrà procedere alla revisione e armonizzazione dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia, eccetera: sembra perciò che si delegherà alla Commissione una potestà di rivedere e armonizzare e quindi un potere — come dianzi dicevo — normativo.

P E Z Z I N I , relatore. Bisogna leggere anche il resto dell'articolo.

B A T T A G L I A . Leggerò, infatti, anche il resto, senatore Pezzini.

Nel quarto comma dell'articolo in esame si legge, inoltre, che la Commissione dovrà riferire al Ministro sull'ordinamento generale dell'assicurazione e in particolare su determinati altri punti.

Allora qual è il compito della Commissione? Quello indicato nel primo comma o quello indicato nel quarto comma? O è il primo compito che si concreta nella specificazione contenuta nel quarto comma?

Sono degli interrogativi che non possiamo non porre per necessità di chiarezza.

Ciò detto, vorrei ora fare eco a quanto poc'anzi ha detto l'onorevole Tessitori. È veramente una cosa strana, per non dire stramba, che in un articolo di legge si concreti un impegno del Governo o del Ministro a presentare un nuovo disegno di legge che valga ad armonizzare determinate cose che ancora sono disarmonizzate. Questa sarebbe la prima volta che consacreremmo in una norma di legge qualcosa che è al di fuori della prassi e di qualsiasi immaginazione.

Vorrei, infine, aggiungere che mi sembra camuffato nell'ultimo capoverso quello che ieri aveva destato la mia attenzione: cioè a

dire, quello stanziamento di 150 milioni che oggi è adombrato nell'espressione: « Le spese per il funzionamento delle Commissioni saranno a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio 1962-63 ». E non si dice neanche entro quali limiti dette spese dovranno essere contenute.

G A V A . Il fondo totale del capitolo è di 35 milioni, e normalmente era di 25 milioni!

B A T T A G L I A . Questo chiarimento mi basta per avere la soddisfazione di pensare che il mio duro intervento di ieri contro una spesa preventivata di ben 150 milioni ha avuto i suoi effetti. Ma non è tutto, senatore Gava, anche 35 milioni sono troppi. Grazie, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo 15-bis con la sostituzione nel quarto comma delle parole « eventi fisici invalidanti » con le altre « le condizioni di invalidità pensionabile ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo ora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

D ' A L B O R A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D ' A L B O R A . Onorevole signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, come è risaputo, il Partito che mi onoro di rappresentare in quest'Aula è all'opposizione. Ciò nonostante, ho il piacere di annunciare il nostro voto favorevole al disegno di legge in esame, che invero avremmo voluto fosse più completo e rispondente agli effettivi bisogni dei lavoratori pensionati, le cui condizioni economiche non sono certamente adeguate alle necessità della loro vita quotidiana.

Si è qui parlato di sfruttatori e di sfruttati. Debbo respingere questa poco felice

espressione: in Italia nessuno vieta ai lavoratori di difendere i loro giusti diritti e di far valere le loro legittime rivendicazioni. D'altra parte, tutti desideriamo sinceramente che il loro tenore di vita divenga sempre più elevato e consono all'apporto che essi danno con il loro lavoro alla elevazione sociale ed economica dell'intera Nazione.

A tal fine formuliamo il voto che al più presto il Governo possa, sciogliendo le riserve avanzate, adottare tutti gli altri provvedimenti integrativi che sono stati richiesti da ogni parte, perchè questa legge possa assolvere in pieno i fini sociali che si propone. Grazie.

T E R R A C I N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T E R R A C I N I . Signor Presidente, giunti alla fine di una discussione che è stata certamente più ampia e più diffusa di quanto all'inizio non ci si attendesse, quanto meno da alcune parti di questa Assemblea, desidero sottolineare che ciò si deve largamente alla partecipazione del Gruppo al quale io appartengo. Credo si possa affermare che, senza la nostra diligente preparazione di tutta una serie di emendamenti, dei quali dirò brevemente, certamente il disegno avrebbe avuto una rapida approvazione lasciando l'impressione che esso rappresentasse, nel momento attuale, il migliore strumento legislativo che si potesse desiderare. La discussione ha invece messo in luce le numerose anomalie, le profonde contraddizioni, gli assurdi anche, di un sistema assicurativo che è venuto costruendosi poco alla volta, disordinatamente, e in occasioni più o meno favorevoli.

Il fatto si è che ognuna di codeste assurdità e contraddizioni e anomalie, quando la si trasferisca dalla carta della legge scritta nella realtà della vita, si traduce in una serie di ingiustizie spesso clamorose, di sperequazioni frequentemente ingiustificate con conseguenti maggiori sacrifici per una vastissima categoria di cittadini per la quale il sacrificio, purtroppo, viene quasi considera-

to come un obbligo, come una norma alla quale essi non debbono assolutamente sottrarsi.

Il Gruppo comunista aveva pensato che la discussione di questo disegno di legge avrebbe offerto l'occasione favorevole per rimediare, se non in tutto, per lo meno in gran parte ai difetti del sistema ai quali ho fatto brevemente richiamo, e molti dei nostri emendamenti miravano appunto a questo scopo.

Voglio ricordarne alcuni. Quelli, ad esempio, che miravano ad adeguare il nostro sistema previdenziale a certi principi generali d'ordine politico e morale, i quali costituiscono una conquista che, travalicando il campo specifico previdenziale, non può non agire nel regolamento di tutti i rapporti civili in vigore nella nostra collettività nazionale. Ed ecco l'emendamento per la parità di trattamento a favore delle donne.

Ed ancora gli emendamenti che si proponevano di evitare ai pensionati danni conseguenti ai vari processi di svalutazione della moneta, dell'inflazione palese ed occulta, dell'aumento del costo della vita, cui non fanno riparo, checchè si sia detto in questa Aula, le revisioni aleatorie e posteriori che di tanto in tanto intervengono nel sistema previdenziale. Proponendo la scala mobile per le pensioni noi esoneravamo il legislatore dal compito di continui interventi, mentre volevamo dare ai vecchi lavoratori inabili per età e invalidità il conforto di sentirsi in parte trattati alla stregua dei lavoratori inseriti nella produzione.

Un altro emendamento si proponeva di evitare nuove ingiustizie in aggiunta alle molte che già viziano il sistema, sopprimendo la norma per la quale l'aumento del 30 per cento non spetta a coloro che hanno un provento da lavoro, che sono per l'appunto quelli più meritevoli socialmente parlando poichè, per quanto già nell'età pensionabile, ancora devolvono le restanti energie ad un'utile attività. E come non ricordare gli emendamenti ispirati all'esigenza di superare la sperequazione tra i lavoratori dell'industria e i lavoratori dell'agricoltura?

La nostra azione in questa discussione si è però incentrata nello sforzo di evitare ogni

disparità nei minimi di pensione. La norma contraria, proposta dal disegno di legge e purtroppo approvata dal Senato, si risolve di fatto in una rottura di un equilibrio complessivo che di per sè esige invece il massimo di unitarietà, dirò anzi di uguaglianza, che è il principio fondamentale di ogni saggio sistema previdenziale. D'altra parte unificando i minimi al maggiore livello ci proponevamo di togliere il carattere largamente simbolico degli aumenti proposti e decisi, così che essi corrispondessero all'esigenza di dare ai pensionati una certa sicurezza di vita.

Ma tutte le nostre proposte, salvo una che è passata per la casuale assenza dall'Aula di alcuni della maggioranza metodicamente contraria a ogni mutamento del disegno di legge, sono state respinte. E ciò — mi si consenta di dirlo — senza argomenti pertinenti, capaci di distruggere la forza convincente delle nostre motivazioni. Sia l'onorevole relatore sia l'onorevole Ministro hanno sempre riconosciuto che « il problema esiste », ma ciononostante non è mai mancato il no noiosamente appoggiato all'asserita insopportabilità dell'onere, risposta, me lo si consenta, inaccettabile e irritante per quanti intendono seriamente la legge della solidarietà umana. Questi no, posti a confronto con i numerosi esempi di dissipazione deplorevole, di generosità non approvabili, di larghezze ingiustificate da parte della Pubblica Amministrazione, hanno acquistato un significato ben amaro e anche odioso.

Ella, onorevole Ministro, all'inizio di questa discussione (ed io sentii che era sincero nelle sue parole) disse che invidiava la nostra posizione di oppositori, che ci consentiva di dare voce a tutti i sentimenti di solidarietà, di umanità, di giustizia che ci muovevano e che lei invece doveva reprimere perchè obbligato a difendere l'erario dello Stato. Giunti alla fine della discussione io penso che non possa più invidiarci. Ora sui banchi dell'opposizione c'è infatti l'amarrezza e l'umiliazione per l'inutilità della lotta condotta e che avrebbe meritato miglior sorte. E tanto più avvertiamo questa amarrezza perchè sappiamo di aver parlato a nome di una categoria, che è disarmata nella grande arena della lotta per la vita e per l'esi-

stenza. I pensionati non possono infatti ricorrere agli strumenti legittimi di difesa propri dei lavoratori, come lo sciopero; e soltanto dalla rappresentazione delle loro miserie, della loro vita desolata e desolante, che abbiamo qui rievocata, possono sperare di trarre stimolo alle misure riparatrici che invocano.

Noi abbiamo chiesto per loro cose oneste e possibili, ma siamo stati battuti nella nostra buona battaglia. Onorevole Ministro, non credo che lei menerà vanto della sua vittoria. Noi continueremo ad avere il consenso di quanti da questa legge, attesa da tanti anni, speravano di ottenere un miglioramento reale delle loro condizioni di vita; lei avrà la loro critica.

Comunque, ripeto quel che dissi nella discussione generale: questa legge è un segno, sia pure modesto, di un certo risveglio e, sia pure limitato, dell'interessamento dei ceti governativi nei confronti di un grave e penoso problema della nostra vita nazionale e, benchè in misura molto avara e non priva di sperequazioni, introduce un piccolo miglioramento nel sistema. Nè trascuriamo il valore dell'articolo aggiuntivo proposto dal Ministro e ieri approvato anche col nostro voto.

Questo articolo ci dice infatti che non si intende con questa legge di aver chiuso la partita previdenziale. E io stesso avevo formulato una analoga proposta nel corso della discussione generale. Si formerà dunque la Commissione di studio, e c'è da pensare che essa non potrà restare insensibile alla reazione psicologica, morale e civile che la legge che abbiamo esaminato e che approveremo provocherà negli interessati e sarà portata a constatarne obiettivamente l'insufficienza.

Noi dunque approviamo questo disegno di legge ma senza entusiasmo. La nostra meta resta un sistema di sicurezza sociale per il quale continueremo in ogni sede acconcia a condurre innanzi l'azione di cui le nostre iniziative in questi giorni non sono state che un avvio e un programma. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra*).

G R A V A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G R A V A . A nome del Gruppo senatoriale della Democrazia Cristiana e mio personale, dichiaro che noi voteremo con animo sereno e tranquillo questo disegno di legge perchè migliora notevolmente le condizioni economiche dei lavoratori pensionati della Previdenza sociale. Ho detto, onorevoli colleghi della sinistra, che voteremo questo disegno di legge con animo sereno e tranquillo, non con entusiasmo, perchè, nelle attuali nostre condizioni economiche e finanziarie, abbiamo concesso a questi lavoratori tutto quello che era possibile concedere, e voi lo sapete quanto me. Non siamo per nulla meno sensibili di voi alle dolorose condizioni economiche e finanziarie in cui vivono questi nostri lavoratori in pensione, ed è stato per noi un doloroso dovere adattarci alle nostre attuali condizioni economiche. Ci conforta però, onorevoli colleghi della sinistra, l'ultimo articolo testè approvato il quale ci assicura che, in un periodo di tempo breve, la posizione dei pensionati della Previdenza sociale sarà riesaminata, riveduta, aggiornata e migliorata, ciò che noi approviamo con molta soddisfazione, con l'augurio che anche voi vi associate alla nostra soddisfazione. (*Applausi dal centro*).

B A N F I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A N F I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, annuncio il voto favorevole del Partito socialista italiano. Durante questi lunghi giorni di discussione sono emerse una serie di richieste che abbiamo attentamente esaminato, come era giusto esaminare, nello spirito con il quale il Partito socialista italiano e il movimento operaio in genere si sono sempre posti i problemi della sicurezza sociale, e in particolare quelli della previdenza e dell'assicurazione vecchiaia. Devo ricordare, per obiettiva rispondenza alla realtà, che, al momento dell'investitura di questo Governo, l'onorevole Presidente del Consiglio rese questa esatta dichiarazione: « Per la Previdenza sociale,

nell'attesa che, in sede di programmazione economica nazionale, ad essa si provveda risolvendo gli ormai maturi problemi della trasformazione in un sistema di sicurezza, almeno per quanto riguarda il settore della agricoltura, oltre agli annunciati provvedimenti per i coltivatori ed i braccianti, il Governo si propone di riesaminare e presentare il progetto per i minimi di pensione». Questi concetti furono ribaditi nella replica, ritenendosi di dover partire dall'aumento dei minimi di pensione.

Noi invece abbiamo insistito — e, devo darne atto, trovando piena rispondenza nella Democrazia Cristiana — perchè non soltanto il problema dei minimi ma tutto il problema delle pensioni fosse riesaminato. Si è così arrivati ad un aumento delle pensioni, e questo è un successo del quale noi ci rallegriamo. È chiaro peraltro che, se fosse stato impostato il solo problema dei minimi, si sarebbe facilmente arrivati al limite delle 15 mila lire e probabilmente ad un livello anche superiore. Invece si è modificato e migliorato tutto il sistema pensionistico italiano. Ci rendiamo conto che c'è ancora molto da fare e per questo nel corso di questa discussione abbiamo cercato di apportare ulteriori miglioramenti al testo di legge.

Ci siamo però anche resi conto responsabilmente che le nostre richieste avevano un limite obiettivo, e che questo limite obiettivo non poteva essere superato senza venir meno a quel senso di responsabilità politica di cui ha parlato ieri il senatore Di Prisco, presentando l'ordine del giorno che poi è stato votato.

Quanto infine all'articolo aggiuntivo, sappiamo tutti che nel passato (come abbiamo denunciato infinite volte) il Governo è stato carente per non aver mantenuto gli impegni; però devo dire al senatore Fiore, che si è soffermato su questo punto, che dobbiamo dare atto a questo Governo che, da quando è sorto, ha mantenuto gli impegni che aveva assunto. Si era detto da molte parti, all'indomani della formazione del Governo, che il disegno di legge per l'imposta cedolare non sarebbe venuto, e che il disegno di legge per la nazionalizzazione dell'indu-

stria elettrica era una promessa che avrebbe fatto la fine delle altre; si aggiunse che anche questo stesso disegno di legge per l'aumento delle pensioni sarebbe rimasto nel campo delle promesse.

Ora dobbiamo dare atto onestamente a questo Governo di aver adempiuto gli impegni che aveva preso. Con questo spirito noi confidiamo che anche la promessa di presentare entro l'anno venturo un disegno di legge definitivo per la riorganizzazione di tutto il sistema previdenziale ed assistenziale e per la creazione di quel regime di sicurezza sociale, che è nei nostri programmi, verrà mantenuta. Comunque, come socialisti faremo tutto quanto sta in noi perchè tale impegno venga mantenuto. Questa è la garanzia che noi ci sentiamo di dare al mondo del lavoro e ai pensionati, che sono stati vicini a noi in questa battaglia, che ci hanno aiutato con i loro consigli, rammaricandoci che non tutto quanto essi chiedevano abbia potuto essere accolto.

Con questo spirito il Partito socialista vota a favore del disegno di legge. (*Applausi dalla sinistra*).

M O L T I S A N T I. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

M O L T I S A N T I. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, in sede di dichiarazione di voto non posso non rinnovare le riserve fatte durante il mio intervento nella discussione generale di questo disegno di legge per le lacune e per le imperfezioni che esso presenta e che, se il Governo e la maggioranza che lo sostiene avessero voluto, si sarebbero potute colmare e correggere.

Ci lascia insoddisfatti, soprattutto, la mancata parificazione al minimo di pensione di lire 15.000, disposto in favore di coloro che abbiano raggiunto il 65° anno di età, del trattamento riservato ai pensionati di età inferiore, ai quali è stato attribuito il minimo di lire 12.000.

Analogo motivo di insoddisfazione è per noi il constatare che il minimo di lire 15.000

non è stato concesso ai titolari di trattamento di pensione in qualità d'invalidi, qualunque fosse la loro età; ciò perchè le condizioni di questa categoria non sono meno gravi di quelle in cui vengono generalmente a trovarsi i pensionati per vecchiaia al raggiungimento del 65° anno di età.

Premesso tutto ciò e tenuto peraltro conto che il presente provvedimento migliora, comunque, i precedenti trattamenti dei pensionati della Previdenza sociale, non possiamo esimerci dal dare il nostro contributo alla sua approvazione.

Riconfermo, quindi, il voto favorevole del Gruppo del M.S.I., già da me annunziato durante la discussione generale.

BATTAGLIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTAGLIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche se non completamente soddisfatti circa la portata di questo disegno di legge che stiamo per approvare, noi liberali voteremo a favore. Ma non siamo tranquilli, come ha detto poc'anzi il collega Grava, perchè siamo convinti che il Governo avrebbe potuto fare di più e meglio. Infatti, se il Governo, anzichè abbandonarsi a determinate acrobazie politiche, avesse indirizzato i propri sforzi verso quei problemi che richiedono tutta l'attenzione da parte sua, non v'è dubbio che si sarebbero facilmente reperiti i 7 miliardi necessari per la equiparazione dei minimi di pensione alla quale si riferiva poc'anzi il senatore Moltisanti, e si sarebbero altresì reperiti anche gli altri fondi tanto necessari per la scuola italiana e per gli ospedali.

Pertanto, noi votiamo a favore del disegno di legge, pur senza esserne soddisfatti.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione dell'ordine del giorno proposto dai senatori Di Prisco ed altri. Avverto che, secondo una proposta del senatore Gava, accettata dai proponenti, tale ordine del giorno è stato modificato con la sostituzione,

in fine, delle parole « dei minimi » con le altre « di tutti i minimi pensionabili ». Si dia lettura dell'ordine del giorno.

CARELLI, *Segretario*.

« Il Senato,

prende atto con soddisfazione dell'impegno del Governo di affrontare il riordino generale dell'assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti amministrata dall'I.N.P.S. nelle varie forme, che risponde alle istanze più volte rinnovate delle categorie lavoratrici e delle loro organizzazioni;

impegna pertanto il Governo e la Commissione preposta allo studio del problema ad impostarne fin d'ora la soluzione in una linea che avvii il più possibile verso un sistema di sicurezza sociale, quale ormai lo sviluppo economico e democratico del Paese richiede. In tale linea è indispensabile tener conto della necessità di garantire a tutti i pensionati un trattamento rispondente a un minimo sufficiente con un criterio unico di valutazione;

valutando positivamente il provvedimento che ha portato al miglioramento del trattamento previdenziale della più estesa categoria di lavoratori assicurati e tenuto conto degli elementi che hanno posto dei limiti alla fissazione dei minimi, auspica che il Governo, non appena reperiti i fondi necessari, attui, come prima misura, anche in attesa della riforma, la unificazione di tutti i minimi pensionabili ».

DI PRISCO, GATTO, FENOALTEA, BANFI, ALBERTI, RONZA, SANSONE, CALEFFI, IORIO, ARNAUDI, PALUMBO Giuseppina, **ZANONI, BRUNO, BARDELLINI, PESSI, OTTOLENGHI, MASCIALE, MACCAGGI, NENNI** Giuliana, **PICCHIOTTI**

PRESIDENTE. Metto ai voti quest'ordine del giorno. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Prima di passare alla votazione del disegno di legge nel suo complesso, propongo che l'articolo 15-bis sia collocato subito dopo

l'articolo 14 e che sia concessa alla Presidenza la facoltà di riordinare la numerazione degli articoli. Poichè non si fanno osservazioni così rimane stabilito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Sull'ordine dei lavori

P R E S I D E N T E . Propongo all'Assemblea di volere iniziare la discussione del disegno di legge posto al secondo punto dell'ordine del giorno concernente: « Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani e loro familiari ».

G E L M I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G E L M I N I . Se fosse possibile iniziare e concludere la discussione del disegno di legge, noi potremmo anche essere d'accordo; ma iniziarlo per poi riprenderlo dopo la discussione di altri argomenti all'ordine del giorno, forse fra 10 o 12 giorni, non mi sembra produttore proprio agli effetti della discussione generale su questo argomento.

Pertanto io suggerirei che il disegno di legge in questione venisse discusso senz'altro prima della chiusura dei lavori, ma che fosse preso in esame nel momento in cui se ne potesse concludere definitivamente la discussione.

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, propongo allora che il disegno di legge numero 2014 sia discusso dopo la conclusione della discussione sul piano della scuola, sul bilancio della pubblica istruzione e sui bilanci finanziari. Seguiranno poi la scuola dell'obbligo e il bilancio dell'interno. Poichè non si fanno osservazioni così rimane stabilito.

Annunzio di costituzione delle Commissioni permanenti

P R E S I D E N T E . Comunico che, nelle sedute di stamane, le Commissioni permanenti hanno proceduto, per il terzo biennio della legislatura in corso, alla propria costituzione che è risultata la seguente:

Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno (1ª):

Presidente: Baracco; Vice Presidenti: Schiavone e Pellegrini; Segretari: Picardi e Sansone;

Giustizia e autorizzazioni a procedere (2ª):

Presidente: Magliano; Vice Presidenti: Monni e Picchiotti; Segretari: Berlingieri e Gramegna;

Affari esteri (3ª):

Presidente: Gava; Vice Presidenti: Januzzi e Spano; Segretari: Fenoaltea e Micara;

Difesa (4ª):

Presidente: Cadorna; Vice Presidenti: Cornaggia Medici e Palermo; Segretari: Angelilli e Tolloy;

Finanze e tesoro (5ª):

Presidente: Bertone; Vice Presidenti: Spagnoli e Giacometti; Segretari: Cenini e Bertoli;

Istruzione pubblica e belle arti (6ª):

Presidente: Russo; Vice Presidenti: Donini e Baldini; Segretari: Caleffi e Moneti;

Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile (7ª):

Presidente: Romano Domenico; Vice Presidenti: Garlato e Bardellini; Segretari: Amigoni e Gaiani;

Agricoltura e alimentazione (8ª):

Presidente: Menghi; Vice Presidenti: Ferrari e Bosi; Segretari: Bolettieri e Milillo;

Industria, commercio interno ed estero, turismo (9ª):

Presidente: Bussi; Vice Presidenti: Battista e Montagnani Marelli; Segretari: Bonafini e Zannini;

Lavoro, emigrazione, previdenza sociale (10ª):

Presidente: Grava; Vice Presidenti: Barbareschi e Zane; Segretari: De Bosio e Boccasi;

Igiene e sanità (11ª):

Presidente: Lorenzi; Vice Presidenti: Alberti e Samek Lodovici; Segretari: Criscuoli e Lombardi.

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interrogazioni, con richiesta di risposta scritta, pervenute alla Presidenza.

C A R E L L I , *Segretario:*

Al Ministro delle partecipazioni statali, per sapere se siano esatte le notizie secondo le quali sarebbe imminente la cessione del quarantanove per cento delle azioni della Cellulosa d'Italia a un gruppo finanziario canadese (cessione che preluderebbe evidentemente all'integrale impossessamento da parte del predetto gruppo); e per conoscere quali sarebbero i motivi che inducono a compiere questa operazione, la quale appare inutile, intempestiva e dannosa per la economia nazionale (3147).

OTTOLENGHI

Al Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere se non creda necessario e quanto mai urgente — considerata l'assoluta, attuale impossibilità di reperire i fondi per le opere marittime e aeroportuali, sia pure della più grande importanza e urgenza, giusta le recenti ed esplicite dichiarazioni fatte al Senato, in sede di esame dei relativi stati di previsione della spesa, dai Ministri com-

petenti — provvedere alla presentazione di una legge stralcio, che autorizzi la Cassa per il Mezzogiorno a dare i fondi indispensabili per le opere marittime e aeroportuali, che abbiano un carattere di particolare urgenza (3148).

BARBARO, D'ALBORA

Al Ministro dei trasporti, per conoscere i motivi per i quali il servizio motorizzazione nega sistematicamente il permesso di attraversamento della Francia agli autotrasportatori italiani che devono portare merci (macchine) in Portogallo, per quanto essi siano muniti del regolare permesso di attraversamento della Spagna.

In particolare accade che molte importanti industrie automobilistiche e motociclistiche (come ad esempio la società Innocenti, la Motom Italia, la Aeromere, eccetera), le quali esportano largamente i loro prodotti in Portogallo, si servono di autocarri appositamente attrezzati per il trasporto di autovetture e motocicli. Questi autocarri, ovviamente, per raggiungere il Portogallo devono attraversare sia la Francia che la Spagna; ma mentre per quest'ultima Nazione i permessi vengono rilasciati dalle Autorità spagnole, per quel che riguarda la Francia i relativi permessi di transito vengono rilasciati dal Ministero dei trasporti italiano a seguito degli accordi intervenuti nelle conferenze di Digione e Bordighera.

Non si comprende pertanto per quali motivi il Ministero predetto neghi i permessi di attraversamento di cui trattasi, cagionando così un grave danno non soltanto agli autotrasportatori, ma anche alle industrie interessate le quali trovano un'ingiustificata difficoltà all'esportazione dei loro prodotti proprio da parte delle Autorità italiane, le quali dovrebbero invece favorirla (3149).

OTTOLENGHI

Ordine del giorno per la seduta di lunedì 16 luglio 1962

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica lunedì 16 lu-

glio, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei disegni di legge:

1. Provvedimenti per lo sviluppo della scuola nel triennio dal 1962 al 1965 (129-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

2. Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963 (1900).

3. Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani e loro familiari (2014-Urgenza).

4. DONINI ed altri. — Istituzione della scuola obbligatoria statale dai sei ai quattordici anni (359).

Istituzione della scuola Media (904).

5. Deputati DE MARZI Fernando ed altri e GORRERI ed altri. — Disciplina del-

l'attività di barbiere, parrucchiere ed affini (813) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

6. CEMMI ed altri. — Conferimento di posti di notaio (1949).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

Norme sui *referendum* previsti dagli articoli 75 e 132 della Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo (956) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Deputati RESTA ed altri. — Norme sulla promulgazione e sulla pubblicazione delle leggi e dei decreti del Presidente della Repubblica e sul *referendum* previsto dall'articolo 138 della Costituzione (957) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 12,40).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari